

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III, disciplina il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, al

- Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017 n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114” che, con l’art. 16, comma 2, ha introdotto l’art. 27-bis al T.U.A. riguardante il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”;
- VISTA** la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e, in particolare il punto 5 (Presentazione della relazione di riferimento) della medesima nota, nel quale il Ministero chiarisce che “... in applicazione dell’art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti...”;
- VISTO** il D.M. 13/11/2014, n. 272 del MATTM recante “Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il decreto MATTM del 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116”;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 concernente "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come modificato in ultimo dall'art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e in particolare il paragrafo 12 della predetta nota, contenete “Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento”;
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l’Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l’attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”, con particolare riguardo al punto 4. (Fasi successive alla cessazione definitiva dell’attività), in cui vengono identificate tali fasi e, in particolare, le azioni di cui alla lett. b) (ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento) del predetto punto;
- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.”
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** l’art. 2 del D.A. 176/GAB come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto

salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:  
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree:  
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

- VISTO** l'art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che “[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]” e che tali autorizzazioni possono anche prevedere “[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.”;
- VISTA** la Legge della Regione Puglia n. 23 del 16/04/2015 che fissa per le aziende concentrazioni limite per le emissioni diffuse di sostanze odorigene pari a 300 ouE/m<sup>3</sup>;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- VISTO** il D.Lgs. 04/09/2002 n. 262 relativo all'attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- VISTO** il D.Lgs. 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- VISTA** la Legge Regionale. n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come modificato in ultimo dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 285/Gab del 03/11/2019 di nomina del

Segretario della C.T.S.;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTA** la nota D.R.A. prot. n. 605/GAB del 13/02/2019, con la quale, in relazione alla nuova disciplina di valutazione di impatto ambientale e del relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, sono state dettate "Disposizioni concernenti le attività di Competenza della Commissione Tecnica Specialistica";
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all'espletamento della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136"
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTA** la nota del 06 aprile 2017 (prot. DRA n. 26486 del 07 aprile 2017) con la quale la Sig.ra Silvana Lapira, nella qualità di legale rappresentante dell'installazione IPPC denominata "Allevamento avicolo c.da Badiula Cella sito nel Comune di Modica" ha formulato istanza per la Valutazione di impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, unificata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, allegando la seguente documentazione:
- Allegato 1: Relazione Tecnica;
  - Allegato 3: Corografia in scala 1:25.000 – Stralcio PRG in scala 1:2.000;
  - Allegato 3A: Layout dell'impianto;
  - Allegato 3B: Planimetria dell'impianto (Emissioni in atmosfera);
  - Allegato 3C: Planimetria dell'impianto (Rete idrica e scarichi);
  - Allegato 5: Relazione geologica;
  - Altri documenti: Concessione edilizia parte esistente;
  - Autorizzazioni allo scarico;
  - Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria ai sensi dell'art. 91, c3, della L.R. 07 maggio 2015 n. 9;
  - Visura camerale;
  - Copia fotostatica del documento del legale rappresentante;
- VISTA** la nota del 2 maggio 2019 (prot. DRA n. 32322 del 14 maggio 2019) con la quale la Sig.ra Silvana Lapira, nella qualità di legale rappresentante dell'installazione IPPC denominata "Allevamento avicolo c.da Badiula Cella sito nel Comune di Modica", ad integrazione dell'istanza del 06 aprile 2017, ha formulato istanza per la Valutazione di impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, unificata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per il progetto di "Ampliamento dell'allevamento avicolo di C/da Badiula Cella nel Comune di Modica (RG)", allegando la seguente documentazione:
- Allegato 1: Studio di impatto ambientale rev 1;
  - Relazione Tecnica A.I.A rev. 1
  - Allegato 2A: Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo rev.0;
  - Allegato 5: Relazione idrogeologica ambientale;

- Tavola progetto architettonico;
- Tavola profili;
- Planimetria generale - computo superfici;
- Altri documenti: Concessione edilizia parte esistente;
- Autorizzazioni allo scarico;
- Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria ai sensi dell'art. 91, c3, della L.R. 07 maggio 2015 n. 9;
- Visura camerale;
- Copia fotostatica del documento del legale rappresentante;
- Copia fotostatica del documento del tecnico sottoscrittore dello studio di impatto ambientale;
- Perizia giurata valore progetto;
- Avviso al pubblico
- Schede AIA
  - Scheda A: Informazioni generali;
  - Scheda B: Capacità produttiva;
  - Scheda C: Materie prime;
  - Scheda D: Emissioni;
  - Scheda E: Sistemi di contenimento;
  - Scheda F: Energia;
  - Scheda G: Scheda riassuntiva;

**VISTA** la nota del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, prot. DRA n. 38825 del 5 giugno 2019, con la quale è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, l'avvenuta pubblicazione in data 21 maggio 2019, sul portale ambientale SI-VVI (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>), dell'avviso redatto dalla Ditta Lapira Silvana, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., e dei relativi allegati progettuali;

**VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale unificata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

**VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali (nel seguito C.T.S.) n. 49/2019 del 27 novembre 2019;

**VISTO** il verbale della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. DRA n. 79676 del 06 dicembre 2019, e tenutasi in data 15 gennaio 2020 in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n.241/1990;

**VISTA** la seguente documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 10750 del 21 febbraio 2020 e successiva nota acquisita al prot. DRA n. 41305 del 21 luglio 2020 in riscontro a quanto richiesto nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) e nel corso della conferenza dei servizi del 15 gennaio 2020:

- Relazione di Impatto acustico;
- Stralci ubicativi IGM e PRG;
- Manuale di sistema di gestione integrato
- Sintesi non Tecnica;
- PMA;
- Confronto BAT;

**VISTO** il verbale della seconda Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 19 della L.R. 7/2019, tenutasi in data 21 ottobre 2020;

**VISTI** i pareri di seguito riportati acquisiti nel corso del procedimento di PAUR:

- parere reso con nota prot. n.8055 del 20 dicembre 2019 (prot. DRA n. 92 del 3 gennaio 2020), confermato con nota prot. n. 7595 del 21 ottobre 2020 (prot. 61919 del 22 ottobre 2020), con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha reiterato il N.O. prot. n. 85/2017 e successive variante prot. n. 5847/2019;
- parere ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 reso dal Sindaco

del Comune di Modica con nota prot. 45741 del 21 ottobre 2020;

- parere favorevole del Comune di Modica reso nella conferenza di servizi del 21 ottobre 2020 all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili provenienti dai servizi igienici e dalla mensa tramite fossa Imhoff esistente, già autorizzata con provvedimento n. 53197 del 15 novembre 2015 a condizione che i nuovi apporti siano compatibili con il carico dimensionale dell'impianto;
- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 27134 del 20 ottobre 2020 (prot. DRA n. 61420 del 21 ottobre 2020) dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e riconfermato in sede di seconda Conferenza di Servizi del 22 ottobre 2020;
- parere per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. reso dalla la Struttura Territoriale dell'Ambiente di SR/RG di questo Dipartimento con nota prot. 61446 del 21 ottobre 2020;
- parere favorevole dell'ASP di Ragusa reso nella conferenza di servizi del 21 ottobre 2020 "fatti salvi i pareri di altre amministrazioni e a condizione che siano rispettate le norme sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e in ogni caso che vengano attuate tutti i possibili accorgimenti idonei ad eliminare la produzione di polveri, aerosol, sostanze odorigene e la proliferazione di insetti";
- parere favorevole del Genio Civile di Ragusa reso nella conferenza di servizi del 21 ottobre 2020;

#### **PRESO ATTO**

che ARPA Sicilia nel corso della conferenza di servizi del 21 ottobre 2020 ha dichiarato che "poiché la ditta dovrà produrre un'ulteriore revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo a seguito del rilascio del provvedimento di VIA e AIA per tenere conto delle prescrizioni e delle condizioni ambientali contenute nel PIC n. 277/2020, si riserva di esprimere il proprio parere di competenza alla presentazione del predetto documento prima della determinazione conclusiva del PAUR";

#### **PRESO ATTO**

dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata dal gestore, con le seguenti conclusioni: "Alla luce delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose rilevate, della descrizione del suolo e della gestione messa in atto in azienda a livello di misure di utilizzo, di contenimento, di prevenzione e modalità di movimentazione di tali sostanze, si esclude l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito di riferimento. Tale esclusione fa sì che il gestore non sia tenuto a procedere alla redazione della relazione di riferimento";

#### **ACQUISITO**

il parere istruttorio conclusivo (PIC) della CTS n. 277/2020 della C.T.S. approvato nella seduta del 09 settembre 2020 recante "parere favorevole riguardo (i) alla compatibilità ambientale del progetto "Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Badiula Cella, Modica" (ii) ed alla relativa Autorizzazione Integrata Ambientale";

#### **VISTA**

la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 65511 del 09 novembre 2011 con la quale il proponente ha riscontrato quanto richiesto dal Servizio 1 a conclusione della conferenza di servizi del 21 ottobre 2020 e ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006 unificata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006:

- copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale;
- copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale composizione societaria;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2006 e ss.mm.ii., e di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 16/08/2013 attestante la composizione del proprio nucleo familiare;
- dichiarazione di non coniugio, di cui al PATC 2020/2022 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, attestante che "a carico della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del più volte citato D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e, all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo".

#### **VISTA**

l'ulteriore documentazione trasmessa dal proponente via pec il 16 dicembre 2020 (prot. DRA n. 74322 del 16 dicembre 2020) di seguito riportata:

- verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;
- scheda di sicurezza;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

**CONSIDERATO** che sono state richieste le informazioni antimafia alla Banca Dati della Prefettura di Palermo con nota del Ministero dell'Interno PR\_RGUTG\_Ingresso\_0055666\_20201127 del 27 novembre 2020 e che in data 27 novembre 2020 è stata rilasciata la comunicazione antimafia recante "che a carico della suindicata SILVANA LAPIRA. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del più volte citato D.Lgs. 159/2011";

**VISTA** la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76, con bollettino postale n. 97/131 07 del 05 novembre 2020, prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003;

**CONSIDERATO** che sono stati ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 36 della l.r. n. 1/2019 in materia di spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;

**RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza (Vinca), ex art. 5 del D.P.R. 357/97 ed unificata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-bis e seg. del D. Lgs. 152/2006;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni,

## DECRETA

### Articolo 1

Si esprime, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio compatibilità ambientale positivo, alle condizioni ambientali fissate al successivo art. 3, per il progetto di "Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Badiula Cella, Modica", e si rilascia, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 4, dell'installazione IPPC denominata "Allevamento avicolo c.da Badiula Cella sito nel Comune di Modica" per la categoria di attività IPPC 6.6 a) (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti), di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale 27/86.

### Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 277/2020 del 09 settembre 2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> codice procedura 219).

### Articolo 3

#### Condizioni ambientali VIA

Il proponente è onerato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere istruttorio conclusivo n. 277/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di seguito riportate:

<b>Condizione Ambientale n. 1</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Elaborati di Progetto</b>
Oggetto della prescrizione	In fase di redazione del progetto esecutivo, devono essere prodotti gli elaborati pertinenti come definiti dall'art. 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. In particolare dovranno essere forniti almeno i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione Tecnica Generale;</li> <li>- Computo Metrico/Quadro Economico;</li> </ul>

<b>Condizione Ambientale n. 1</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dettagli costruttivi dell'intervento (elementi strutturali e impiantistici), con evidenza dell'integrazione delle prescrizioni della Soprintendenza in merito a ripristino dei muretti a secco, intonaco pareti esterne e copertura tetti;</li> <li>- Dettagli realizzativi in merito a stradelle e parcheggio;</li> <li>- Cantierizzazione (che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati, alla gestione delle materie e bilancio di massa);</li> <li>- Documentazione fotografica dello stato di fatto, anche con riferimento alla cella frigo (posizionamento e aree antistanti utili alle operazioni di pulizia, all'area di disinfezione e sistema di raccolta delle acque di lavaggio);</li> <li>- Planimetrie di dettaglio delle Opere a Verde e sezioni tipologiche dei sestii di impianto con indicazione del numero previsto per ciascuna specie arborea/arbustiva;</li> <li>- Piano di manutenzione delle Opere a verde e monitoraggio dell'attecchimento delle stesse per un periodo pari a un quinquennio dalla conclusione dei lavori.</li> </ul> <p>Il progetto dovrà essere adeguato a tutte le condizioni del presente parere e degli altri pareri pervenuti da Enti e Amministrazioni</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	
<b>Condizione Ambientale n. 2</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Sistema di Gestione Ambientale</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati, procedure, elementi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale (Rischi e opportunità/pto. 6.1.1, Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali significativi/pto. 6.1.2, Aspetti ambientali associati/pto. 6.1.2, Obiettivi Ambientali e piani per raggiungerli/pto. 6.2, Procedure Operative, Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti, ecc...).</p> <p>Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta certificazione.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, per le fasi di ante, corso e post operam, con riferimento alle componenti suolo, atmosfera, rumore, vegetazione (verifica di attecchimento solo nella fase di PO) ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio <u>in corrispondenza dei ricettori</u> potenzialmente impattati e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.</p> <p>Il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla definizione dello stato ante operam e alla verifica dell'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori (ovvero alla necessità di introdurne ulteriori), dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l'installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per l'anno successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo (durante la fase di stabulazione). Sulla base dei ai risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà</p>



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
	essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere - Fase di esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Odori</b>
Oggetto della prescrizione	I dati di monitoraggio degli odori ai ricettori acquisiti in fase ante operam, saranno utilizzati ai fini della calibrazione del modello previsionale della dispersione degli odori, che consideri i 3 capannoni come sorgenti emmissive, utilizzando gli opportuni coefficienti di emissione e considerando un intorno di restituzione dei risultati pari a 5 km dall'area di intervento. I risultati della simulazione dovranno essere presentati mediante mappe di impatto nelle quali andranno riportate le isolinee di concentrazione di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile così come risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 ouE/m <sup>3</sup>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Arpa Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Acque di dilavamento piazzali</b>
Oggetto della prescrizione	Per tutte le aree di transito dei mezzi e di carico e scarico, deve essere previsto idoneo sistema di impermeabilizzazione, collettamento e trattamento di acque di prima pioggia, ovvero in luogo di quest'ultimo, prevista la raccolta delle acque in vasche a tenuta. Sarà descritta altresì la modalità di smaltimento delle acque in uscita dall'impianto. Deve inoltre essere valutata e gestita la possibilità di lisciviazione delle acque meteoriche verso il corpo idrico limitrofo all'allevamento anche in considerazione del suo interesse floristico – vegetazionale, anche in considerazione di quanto affermato dal Proponente nella relazione idrogeologica, in cui si legge che nella realizzazione delle opere in progetto sarà garantito il regolare deflusso delle acque di ruscellamento superficiale, anche attraverso la realizzazione di adeguate opere di regimentazione idraulica.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Rifiuti</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere integrato il Piano delle demolizioni con l'indicazione dei possibili siti di trattamento, di modo da assicurare che nella gestione dei materiali di scarto e rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in fase di cantiere sia rispettata la gerarchia stabilita dal legislatore, avviando prioritariamente gli stessi a recupero, ed in secondo ordine a smaltimento. L'individuazione dei siti di conferimento dovrà essere analogamente effettuata anche per tutti gli altri rifiuti prodotti nella fase di esercizio dell'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Gestione Terre e Rocce</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere definito il bilancio di materie e, laddove si preveda l'utilizzo nel sito di

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
	produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, il Proponente, ha l'onere di presentare, ai sensi dell'Art. 24 del DPR 120/2017 il Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA
Ente Coinvolto	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 8</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase precedente alla messa in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Mitigazione con Opere a verde</b>
Oggetto della prescrizione	Il Proponente prima della messa in esercizio dell'ampliamento dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l'avvenuta messa a dimora delle specie arboree indicate lungo tutto il perimetro dell'impianto. I filari di ulivi previsti, dovranno essere integrati con un filare di arbusti appartenenti alle essenze tipiche della macchia mediterranea, aventi un'altezza non inferiore a 3 m. Tale intervento di mitigazione con opere a verde dovrà garantire la realizzazione di una barriera vegetale totalmente schermante. Dovrà altresì essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale. Tale attività dovrà essere inclusa nel PMA. I rapporti del monitoraggio saranno trasmessi con cadenza annua.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente alla messa in esercizio - Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	ARPA

#### **Articolo 4 Prescrizioni AIA**

L'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio individuate nel parere istruttorio conclusivo n. 277/2020 della Commissione Tecnica Specialistica e nei pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi ai sensi dell'art.29-quater, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. di seguito riportate.

#### **Sistema di Gestione**

1. Il Gestore dovrà finalizzare la certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 entro 6 mesi dal rilascio del provvedimenti autorizzativo. Il SGA dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla BAT 1 al fine di trarre continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Con riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori, assicurarsi che il trasporto degli animali venga affidato ad aziende che assicurino il pieno rispetto del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
3. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.
4. Il Gestore dovrà applicare in fase di esercizio dell'impianto tutte le procedure previste dal SGA e dovranno in particolare essere elaborati e trasmessi entro 6 mesi dal rilascio del provvedimenti autorizzativo, il Piano di Emergenza, Piano di Gestione del Rumore, Piano di gestione degli odori e Programmi di manutenzione delle attrezzature.

#### **Capacità produttiva**

5. La capacità massima di produzione dell'impianto di allevamento intensivo (categoria IPPC 6.6 a)), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 173.000 posti pollame.

## **Materie prime**

6. I pulcini devono essere scaricati direttamente all'interno dell'area di ricovero; le gabbie non devono essere poggiate nel piazzale di carico e scarico.
7. Al fine di incidere ottenere una riduzione delle emissioni di polveri associate alla fase di stabulazione, dovrà utilizzarsi lettiera costituita da materiale grossolano (paglia lunga o trucioli di legno) e non paglia tritata.
8. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di atmosfera, suolo, sottosuolo e ambiente idrico.

## **Efficienza energetica**

9. Deve essere prevista la sostituzione di lampade al neon con sistemi led;
10. Deve essere predisposto un piano di riduzione dei consumi energetici che definisca target di miglioramento dell'efficienza energetica da presentarsi mesi all'Autorità Competente entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo

## **Combustibili**

11. Il gestore è autorizzato ad utilizzare GPL - stoccato in sei serbatoi da 5 m<sup>3</sup> ciascuno - quale combustibile per alimentare la caldaia per la produzione di energia termica per il riscaldamento delle aree di stabulazione;
12. Il gasolio, stoccato all'interno di un serbatoio di 4 m<sup>3</sup>, potrà essere utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza e per alimentare i mezzi per le movimentazioni all'interno dell'impianto;
13. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
14. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

## **Emissioni diffuse e emissioni odorigene**

15. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenente enzimi per l'abbattimento degli odori.
16. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti dalle aree di stabulazione dei polli, sia inferiore a 300 OuE/m<sup>3</sup>. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR., dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di indentificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA. Le attività di monitoraggio andranno ripetute con frequenza almeno annuale.
17. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto al Servizio 1 e alla Struttura Territoriale di SR/RG del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
18. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore, dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
  - a) un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;
  - b) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene particolarmente significative anche in funzioni delle previste condizioni meteo.
19. Il gestore dovrà garantire che non venga superato il BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno. Le modalità di monitoraggio andranno concordate con ARPA e incluse nel PMC. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza annuale.

20. Il gestore dovrà attuare tutti i possibili accorgimenti idonei ad eliminare la produzione di polveri, aerosol, sostanze odorigene e la proliferazione di insetti.

### **Emissioni scarsamente rilevanti**

21. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno.

### **Alimentazione degli animali**

21. Nella formulazione della dieta in funzione delle esigenze nutrizionali e all'età dei polli, bisogna assicurare che gli animali non siano alimentati con maggiori quantità di nutrienti (in particolare N e P) rispetto a quanto richiesto per il livello obiettivo di produzione. Ridurre infatti l'escrezione di sostanze nutritive (ad esempio N, P) nelle deiezioni determina una riduzione delle emissioni atmosferiche. Il proponente dovrà trasmettere la formulazione dei mangimi utilizzati durante i cicli produttivi (prime settimane di crescita e finissaggio) che soddisfi i fabbisogni animali temperando alla necessità di riduzione delle emissioni di ammoniaca connesse.
22. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata agli animali, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
23. Il Gestore dovrà dimostrare e verificare annualmente che il valore di Azoto e Fosforo escreto rientri nel range associato alle BAT definito alle tabelle 1.1 e 1.2 del documento di BAT Conclusions.
24. Il gestore non deve, neanche in via temporanea, stoccare all'esterno la pollina rimossa; tali effluenti palabili dovranno essere prelevati dai capannoni, per essere caricati direttamente sui mezzi di trasporto in assenza di eventi meteorici o in area coperta, assicurandosi che durante tutte le operazioni di caricamento, non ci sia possibile caduta di materiali e possibile dilavamento degli stessi.

### **Rifiuti**

24. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua [kg]</b>
15.01.02	imballaggi in plastica	800
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	50
18.02.02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	28
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	5

25. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
26. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
27. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.
29. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

30. L'azione di disinfezione degli automezzi effettuata all'ingresso dell'azienda ogniqualvolta transiti un automezzo non deve produrre accumulo di liquidi su terreno; tali aree dovranno essere opportunamente pavimentate e dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere i liquidi di disinfezione ai fini del loro smaltimento secondo legge.
28. Non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime e/o rifiuti al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto.

### **Scarichi Idrici**

29. È autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici tramite fossa Imhoff per una capacità pari a 4 A.E. già autorizzata con provvedimento n. 53197 del 15 novembre 2015 a condizione che i nuovi apporti siano compatibili con il carico dimensionale dell'impianto.
30. La fossa Imhoff deve essere posizionata in area mantenuta non carrabile e non lastricata o compattata.
31. La pulizia delle aree di allevamento, così come la pulizia delle aree a ridosso dei ventilatori, sede di possibile accumulo di polvere di pollina deve essere effettuata senza l'uso di acqua.
32. Dalle attività della azienda autorizzata non dovranno provenire scarichi industriali di processo.

### **Gestione delle acque meteoriche**

33. Tutte le aree di transito dei mezzi pesanti e i piazzali destinati a carico e scarico devono essere impermeabilizzate e provviste di sistemi di collettamento delle acque di dilavamento e dei reflui derivanti dalle attività di pulizia; le stesse acque devono essere raccolte (eventualmente a valle di un sistema di trattamento primario) in vasche a tenuta e smaltite tramite ditte autorizzate.
34. Le pavimentazioni delle aree di carico della pollina e/o di carico e scarico degli animali, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni utilizzo, in modo da preservare comunque la qualità delle acque meteoriche di dilavamento.
35. Ai fini della prevenzione dei rischi idraulici ed ambientali, il gestore deve assicurare che le acque meteoriche di dilavamento se in uscita dalle aree aziendali, non ruscellino selvaggiamente, creando azioni erosive, formazione di solchi e/o pericoli nelle vie di transito.

### **Emissioni sonore**

36. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale;
37. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
38. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Malfunzionamenti**

39. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verifichino rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### **Eventi incidentali**

40. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di adeguate procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
41. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
42. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in

materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

### **Durata e Riesame**

43. L'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trascorsi dieci (10) anni dal suo rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
44. In virtù dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

45. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente provvedimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
46. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
  - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
47. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore o dal referente IPPC dell'impianto.

### **Articolo 5**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente a questo Assessorato e pubblicati integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 219).

### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale di cinque anni, decorso tale termine, senza che l'opera sia stata realizzata, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato.

### **Articolo 7**

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

### **Articolo 8**

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali e di esercizio, impartite dal presente decreto, dovrà essere trasmesso a questa Autorità Competente e ad ARPA Sicilia, giusto protocollo d'intesa di cui al D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di

cui all'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 9**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

#### **Articolo 10**

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

#### **Articolo 11**

Ai sensi degli articoli art. 25, comma 5, e 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it>).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 07/01/2021

L'Assessore  
On.le Avv. Salvatore Cordaro  
(firmato)



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

**OGGETTO:** “*Progetto di ampliamento dell’impianto di allevamento avicolo di c.da Badiula Cella – MODICA (RG)*”.

**Sigla Progetto:** RG6 ATP15

**Proponente:** Lapira Silvana

**Procedimento:** Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii integrata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Parere** predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

#### **PARERE C.T.S. n. 277 / 2020 del 09/09/2020**

**Visto** l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. n. 357 dell’8/03/1997 e ss.mm.ii.;

**Visto** l’art. 2 del sopracitato D.A. 175/2007, come modificato dal D.A. n. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione: a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

**Visto** il D.A. n. 152/GAB del 24/09/2008 recante “Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell’ambito della lotta all’inquinamento atmosferico”;

**Vista** la “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Visto** il Decreto del 15 aprile 2019 n. 104 con il quale il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e de Mare, ha dettato le “Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v)bis del D.Lgs 152/06”;

**Visto** il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**Vista** la Nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

**Visto** il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

**Visto** il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**Visto** il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**Visto** il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

**Rilevato** che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

**Letto** il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

**Vista** la nota di assegnazione al gruppo istruttore;

**Vista** la nota prot. ARTA n. 32322 del 14.05.2019, con cui la Ditta Lapira Silvana ha presentato istanza per l’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, e del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, per il progetto indicato in oggetto;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Vista** la Nota prot. 38825 del 05/06/2019 recante “Dichiarazione di procedibilità” dell’istruttoria da parte del RUP e ribadito che, ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

**Considerato** che l’iter autorizzativo dell’opera in oggetto è quello previsto dall’art. 27-bis “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, al cui interno confluiranno le seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di VIA art. 23 D.Lgs. 152/06;
- A.I.A.;
- Parere ASP;
- Parere ST ARPA Sicilia;
- Parere Comune di Modica;
- Parere Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Parere Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- Parere ST ARPA Ragusa;
- Parere Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali di Ragusa.

**LETTI** i seguenti documenti trasmessi dal proponente:

- A.I.A.;
- Allegato 1 relazione tecnica A.I.A.;
- Autorizzazione allo scarico;
- Autorizzazione SUAP;
- Istanza;
- Oneri Istruttori;
- Perizia giurata valore delle opere;
- Planimetria generale computo superfici;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

- Relazione idrogeologica ambientale;
- Rilievo planoaltimetrico profili terreno;
- SIA;
- Scheda A informazioni generali;
- Tav. 3 Piante-Prospetti-Sezioni;
- Tav. unica Planimetria generale computo superfici;
- Visura camerale;
- Avviso al pubblico.

**Visto** il verbale dalla prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15/01/2020 e trasmessa al Presidente della CTS con nota prot. ARTA n. 2796 del 16/01/2020, da cui emerge che:

- Il progettista nel descrivere il progetto, chiarisce alcuni aspetti contraddittori in merito alla documentazione presentata, con specifico riferimento a quali siano gli interventi di cui si chiede autorizzazione. In particolar modo si specifica che il progetto sottoposto a verifica di compatibilità ambientale riguarda il Capannone C, il posteggio antistante di dimensione pari a 1984 mq e il locale spogliatoi e mensa.
- La Struttura Territoriale di Ragusa di ARPA richiede che il PMC venga modificato secondo le modalità previste dal documento APAT 2007 ed inoltre relativamente alle aree di movimentazione dei mezzi e dei parcheggi, ritiene necessario che venga realizzato un sistema di canalizzazione e di raccolta delle acque di dilavamento e impianto di trattamento finale;
- Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa concorda con ARPA relativamente alla impermeabilizzazione delle aree di transito dei mezzi ed alla realizzazione di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. Inoltre ritiene che tutti gli elaborati progettuali vadano revisionati stralciando le parti di progetto previste nell'istanza del 2017 e non oggetto della procedura in esame nell'odierna Conferenza. Infine, chiede alla Ditta di predisporre apposito Piano di Monitoraggio Ambientale

**Visto** il Parere Istruttorio Intermedio della C.T.S. n. 49 del 27/11/2019 con il quale sono state rilevate le criticità che saranno riportate nel prosieguo;

**Vista** la nota prot. n. 36650 del 10 luglio 2019 (prot. DRA n. 50383 del 18 luglio 2019) con cui la Struttura Territoriale di Ragusa di ARPA ha richiesto al comune di Modica, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al Servizio 1, Area 2 del DRA e alla ST – Controlli ambientali di RAPA informazioni circa i provvedimenti autorizzativi rilasciati dai superiori Enti *poiché è emerso che*



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*presso gli impianti in oggetto, già in atto, vengono svolte attività per un numero di capi allevati superiore al limite oltre il quale è prevista Autorizzazione Integrata Ambientale;*

**Vista** la nota prot. n. 0021033 del 23 luglio 2019 con cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha riscontrato la superiore nota della Struttura Territoriale di Ragusa di ARPA comunicando che non risulta agli atti alcuna autorizzazione rilasciata dallo stesso Ente per l'esercizio delle attività di allevamento di pollame;

**Considerato** che il rappresentante del Comune di Modica presente in CdS precisa che, consultato il relativo fascicolo depositato presso l'archivio del Comune di Modica, a seguito di istanza prot. n. 65816 del 7 dicembre 2009 con provvedimento unico n. 77 del 22 agosto 2011 è stata autorizzata la realizzazione di due capannoni per polli da ingrasso, una pagliera e un deposito attrezzi della superficie complessiva di 4570 mq nell'area distinta in Catasto terreni del Comune di Modica al Faglio 150 particelle 144 della superficie catastale complessiva di metri quadri 75200 sito a Modica in C.da Badiula Cella. Per quanto attiene la conformità urbanistica relativa alla realizzazione di tale ampliamento, ricadendo lo stesso in zona El ex E5 del vigente PRG di Modica, visto l'art. 22 della legge 10 agosto 2016, n. 16, nonché la direttiva del Responsabile del Settore in merito all'applicazione dell'art. 22 della predetta L.R. 16/2016 (trasferimento della suscettività edificatoria), il progetto risulta conforme all'ex art. 22 della L.R. 71/78 così come previsto dall'art. 53 delle vigenti N.T. di A;

**Ribadito** che a CTS non è chiesto di indagare sulle attività sin qui svolte dal Proponente;

**Vista** la nota prot. DRA n. 92 del 3 gennaio 2020 con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha reiterato il N.O. Prot. 85/2017 e successive varianti prot. N. 5847/2018 e 5847/2019 rilasciate dalla Soprintendenza;

**Vista** la nota prot. DRA n. 2085 del 14 gennaio 2020 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha comunicato che non esprimerà parere di merito, in assenza di risposta da parte della Ditta alla nota prot. N. 10953 del 31 gennaio 2019, con la quale si chiede se saranno realizzate attività fra quelle previste nell'elenco del D.P.R. 151 del 2011.

**Rilevato** che la società proponente, con propria nota, trasmessa alla C.T.S. con prot. ARTA n. 10750 del 21/02/2020, ha fatto pervenire parziali osservazioni ed integrazioni documentali, riscontrando quanto rilevato dalla C.T.S. in sede di parere istruttorio intermedio, riservandosi di integrare nel più breve tempo possibile le restanti criticità espresse nel PII.

In particolare, la società proponente ha integrato la documentazione progettuale, trasmettendo i seguenti documenti e/o elaborati:

- Relazione di Impatto acustico;
- Stralci ubicativi IGM e PRG;
- Manuale di sistema di gestione integrato.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Vista** la nota prot. 34988 del 23/06/2020 con cui il Servizio 1 di ARTA Sicilia evidenzia la mancata trasmissione di tutta la documentazione richiesta in sede di CdS del 15 gennaio 2020 ed invita la Ditta proponente a trasmettere quanto richiesto entro sette giorni dal ricevimento della nota;

**Vista** la nota trasmessa a mezzo pec di giorno 20/07/2020 con cui la Ditta ascrive il ritardo rispetto ai termini sopra esposti, a problemi tecnici e trasmette quanto non ancora integrato nella precedente trasmissione.

In particolare, la società proponente ha integrato la documentazione progettuale, trasmettendo i seguenti documenti e/o elaborati:

- Sintesi non Tecnica;
- PMA;
- Confronto BAT.

**Rilevato** che dal contenuto dallo Studio di impatto ambientale e della Sintesi non tecnica emerge quanto segue:

**INQUADRAMENTO GENERALE**

Il progetto prevede l'ampliamento di un impianto di allevamento avicolo già esistente e realizzato tra il 2013 e il 2016, costituito da due capannoni a due piani.

L'allevamento, dista circa 11,60 km dal centro abitato di Modica, 7,56 km da Ispica, 9,69 km da Sampieri, 11 km da Scicli e 4,83 km da Pozzallo. In un raggio di circa 4,2 km dal sito sono presenti altri 5 allevamenti avicoli appartenenti ad altre ditte

L'installazione attualmente ha una capacità complessiva di 148.000 capi/ciclo, corrispondenti a 37.000 capi/piano/ciclo. Tuttavia, allo stato attuale l'impianto "accasa" 9.000 capi/piano, per complessivi 36.000 capi/ciclo.

Il proponente chiede di integrare lo stabilimento con un altro capannone avente capacità di allevamento pari a 25.000 capi/ciclo, raggiungendo così una capacità complessiva di 173.000 capi/ciclo.

L'attività produttiva a regime (esistente più progetto) è soggetta alla normativa IPPC (Integrated Pollution Preventions and Control) in quanto ricade nel punto 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006, "*Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*" e a procedura di VIA in quanto attività ricadente tra quelle dell'allegato III, e nello specifico "*Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline*".

La proprietà dei fondi asserviti all'allevamento avicolo è di 75.174 mq e catastalmente identificata dal Foglio 158 mappali 521-522-523.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

**Considerato** che da un punto di vista vincolistico, l'area in cui sono previsti gli interventi oggetto della presente richiesta di compatibilità ambientale, consistenti nel Capannone C a monte dei due già esistenti, nel locale spogliatoi e mensa e nel posteggio da 1984 mq:

- Ricade in zona omogenea E5 - Agricoltura seminativi asciutti arborati o no, con prevalente indirizzo ad aziende zootecniche - casearie, con fattori climatici limitanti” - del P.R.G. del Comune di Modica (Rg);
- Non ricade in Zona vulnerabile da nitrati come delimitate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Ricade fuori dalle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 lett. c) D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, trovandosi a 4.55 km dal più vicino SIC ITA08007 – Spiaggia Maganuco;
- Non ricade in aree tutelate come Parchi e riserve naturali;
- Non rientra nelle zone soggette a pericolosità Idraulica e geomorfologica del PAI.

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

L'impianto di allevamento avicolo esistente è costituito da due capannoni A e B *distanziati l'uno dall'altro 12 m., e posti nella parte centrale destra del fondo, mentre la pagliera ed il deposito attrezzi sono distanziati m. 10 l'uno dall'altro. Ognuno dei due capannoni A e B è costituito da un piano terra di altezza netta di m. 4, ed un piano primo di altezza netta di m. 3,50.*

La pagliera, sarà costituita solo da un piano terra di altezza netta di m. 6,00, e verrà realizzata in struttura in c.a. prefabbricata e sarà posta a m. 5,00 e 10,00 dai due confini. Il deposito attrezzi, sarà *anch'esso costituito solo da un piano terra di altezza netta di m. 3,50, e sarà realizzato in struttura in c.a., e copertura a due falde con capriate ed arcarecci in ferro e copertura in pannelli coibentati.* Il fondo in oggetto, ricade in parte nella zona sottoposta a vincolo della Soprintendenza dei Beni Culturali. La parte del fondo circostante i due capannoni e quella circostante la pagliera ed il deposito attrezzi, verrà adibita a parcheggio per una superficie complessiva di mq 9.904.

Ogni anno verranno effettuati n° 4 o 5 cicli di allevamento per un totale di circa 666.000 capi nella parte realizzata e di 112.500 per la parte in progetto.

Il processo inizia con il trasporto dei pulcini dall'incubatoio all'azienda all'interno di scatole di plastica a mezzo camion della ditta fornitrice, Leocata Mangimi S.p.A..



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

I contenitori utilizzati per il trasporto dei pulcini sono riutilizzati nei trasporti successivi. Nei giorni precedenti *all'accasamento, all'interno dei capannoni viene stesa una lettiera a base di paglia* tranciata dello spessore di circa 5-10 cm. All'interno dei capannoni i polli trascorreranno rispettivamente, circa 38 giorni le femmine e circa 58 giorni i maschi, fino al raggiungimento del peso medio previsto che è di 1,6 - 1,7 kg per le femmine (50% del totale dei pulcini) e 3,2 - 3,5 kg per i maschi con modalità gestionali che permettono il rispetto dei limiti di densità di allevamento previsti in materia di benessere animale. A questo punto, i polli vengono catturati manualmente e trasportati a mezzo gabbie di plastica verso l'impianto di macellazione. La quantità annua massima prodotta a regime si stima in:

- 1.500/1.600 tonnellate di peso vivo animale per la parte esistente;
- 250/300 tonnellate di peso vivo animale per la parte in progetto.

*Il trasporto dei polli da carne avviene con autocarri aziendali verso l'impianto di macellazione (AVIMECC S.p.a di C/da Fargione Agglomerato industriale ASI 97015 Modica, Ragusa) che si trova a circa 15 km di distanza con un flusso mensile di circa 12 autocarri. Le gabbie di plastica usate per il trasporto presso l'impianto di macellazione subiscono un trattamento di lavaggio e sanificazione al macello e quindi vengono riutilizzate.*

In ogni capannone esistono:

- tre linee parallele e longitudinali rispetto ai capannoni per la distribuzione automatizzata del mangime proveniente da un silos di stoccaggio esterno al capannone, detto silos viene approvvigionato mediante carro botte circa due volte alla settimana;
- quattro linee parallele e longitudinali rispetto ai capannoni per la distribuzione automatizzata *dell'acqua di bevanda proveniente dal serbatoio posto all'interno del capannone e alimentato dal serbatoio aziendale. Gli abbeveratoi sono del tipo antispreco e cioè che si aprono solo per pressione del becco dei polli, in questo modo non si hanno dispersioni di acqua che bagnerebbero la lettiera provocando processi di fermentazione dannosi all'allevamento e all'ambiente;*
- un sistema computerizzato per la gestione del microclima. Il riscaldamento viene effettuato con 5 caldaie per capannone per piano con potenza nominale di 80 kW ciascuna. Il raffrescamento viene realizzato da un impianto di ventilazione realizzato con dei ventilatori assiali con portata singola di 18.000 m<sup>3</sup>/h ed in numero come di seguito specificato:
  - Capannone 1 (A) (piano terra): 11 ventilatori da E9 a E18 + E20 (esistente);
  - Capannone 2 (A) (primo piano): 9 ventilatori da E1 a E8 + E19 (esistente);
  - Capannone 3 (B) (piano terra): 11 ventilatori da E31 a E38 + E40 (esistente);



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

- Capannone 4 (B) (primo piano): 9 ventilatori da E21 a E28 + E39 (esistente);
  
- Capannone 5 (C): 8 ventilatori da E41 a E48 (in progetto).

Le carcasse degli animali morti sono raccolte giornalmente dagli operai e poste in apposita cella frigorifera per essere conferite alla ditta SICILGRASSI S.r.l. autorizzata allo smaltimento.

La pulizia dei capannoni viene effettuata al termine di ogni ciclo durante il periodo definito di vuoto sanitario (circa 15-20 giorni). Si procede con asportazione della lettiera attraverso sistemi di spazzolatura ed eliminazione del materiale più fine con scopatrice meccanica e contestuale caricamento su mezzo della Ditta Fertilsud srl e/o altra ditta autorizzata. Successivamente alla pulizia si procede alla disinfezione di tutto il fabbricato. La prima fase di pulizia comporta l'introduzione del disinfettante, all'interno del sistema di distribuzione del mangime e di quello di abbeveraggio, dove viene lasciato agire mentre si procede alla disinfezione delle superfici del capannone. Si passa quindi alla nebulizzazione su tutte le superfici (pavimenti, pareti, copertura) già pulite, a partire dall'alto verso il basso, con un atomizzatore. In questa fase tutte le aperture del capannone sono chiuse, per impedire l'uscita di eventuali vapori e ridurre quindi l'efficacia dell'intervento. Il prodotto viene lasciato agire fino alla completa evaporazione, in genere un paio di giorni. Si prosegue quindi con la calata degli impianti. In questa fase non vi è la produzione di acque reflue, non c'è quindi raccolta di acque che sono venute a contatto con prodotti chimici (detergenti sanificanti ecc). Una volta svuotati i capannoni, viene rimossa la lettiera, che è conferita interamente *all'azienda* autorizzata alla lavorazione di pollina. Le operazioni di carico, su automezzi adeguati e autorizzati al trasporto, avvengono direttamente da ogni capannone mediante trattore munito di caricamento frontale, senza così dover ricorrere a depositi temporanei, limitando al minimo la diffusione di polveri.

**Considerato** che per ogni ciclo la configurazione attuale possiede una capacità pari a 148.000 capi, superiore quindi alla soglia definita dall'allegato III parte II D.Lgs 152/06, oltre la quale sarebbe già stata necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale;

**Rilevato** che nonostante il Proponente descriva i locali pagliera e deposito attrezzi come fossero elementi progettuali, gli stessi sono già esistenti, come affermato dallo stesso in sede di CdS; tuttavia a seguito delle integrazioni richieste anche con il P.I.I. la revisione della relazione di SIA non è stata trasmessa;

**Considerato** che non appaiono corrette le informazioni circa la distanza tra pagliera e deposito attrezzi: in relazione ci si riferisce ad una interdistanza pari a 10 m., mentre dagli elaborati planimetrici e dalla consultazione di immagini satellitari, la distanza sembra superare 100 m; rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici sembrano tutt'ora assenti il parcheggio nell'intorno dei Capannoni A e B e del deposito attrezzi;





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Rilevato** che, per quanto sopra esposto, le informazioni progettuali fornite sono contraddittorie e benchè in parte chiarite in sede di CdS, lo SIA con cui gli interventi sono sottoposti a procedura di compatibilità ambientale, non è stato aggiornato;

**Rilevato** altresì che le indeterminatezze non sono state risolte neppure nella Sintesi non Tecnica presentata a seguito delle criticità espresse in sede di CdS; ci si riferisce infatti alla pagliera, al deposito attrezzi e ai parcheggi adiacenti ai capannoni esistenti e al deposito, come interventi futuri da realizzare. Tuttavia nell'elaborato "Tav. unica\_Plan. Generale Computo\_superfici", gli interventi computati sono solamente: Capannone C, locale mensa/spogliatoi e parcheggio adiacente al Capannone C di superficie 1984 mq.

### **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

**Considerato** che le componenti ambientali affrontate sono: Atmosfera, clima, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, popolazione, beni paesaggistici e culturali.

**Considerato** che per quanto attiene alla componente **atmosfera** il Proponente afferma che le attività di allevamento danno origine a emissioni di odori e di gas inquinanti che derivano sia dal metabolismo animale che, in maggiore misura, dai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle deiezioni. Tra le principali sostanze gassose nocive prodotte in allevamento si annoverano NH<sub>3</sub>, CH<sub>4</sub> ed N<sub>2</sub>O. Considerando che i reflui zootecnici (pollina) vengono smaltiti da aziende terze, il calcolo delle emissioni dei principali contaminanti gassosi è stata effettuata per la sola fase di stabulazione a partire dai fattori di emissione ricavati da studi di settore. Moltiplicando i fattori di emissione espressi in t/capo/anno per il numero dei polli a regime (775.000) si ottiene quanto segue:

- NH<sub>3</sub> pari a 67,72 t/anno;
- CH<sub>4</sub> non si prevede emissione in quanto le principali fonti sono lo stoccaggio e l'utilizzo agronomico delle deiezioni;
- N<sub>2</sub>O non si prevede emissione in quanto le principali fonti sono lo stoccaggio e l'utilizzo agronomico delle deiezioni.

La quantità di polveri prodotte risulta difficilmente quantificabile. La diffusione di polveri è da ritenersi minima e mitigata dalla presenza delle barriere in lamiera poste in corrispondenza degli estrattori dei capannoni e dai teloni posti in prossimità degli estrattori. Anche la polvere generata durante le operazioni di carico dei mangimi nei silos è minima, a detta del Proponente, in quanto questi ultimi sono dotati di bocche di carico che minimizzano la diffusione. Con riferimento ai valori di emissione per il PM<sub>2,5</sub> e PM<sub>10</sub> si rilevano, a regime, le seguenti quantità per i due suindicati parametri.

- PM<sub>2,5</sub> a regime è calcolata in complessivi 87,10 t/anno;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

- PM10 a regime è calcolata in complessivi 11,26 t/anno.

I gas di scarico prodotti dai mezzi di trasporto dei mangimi degli animali a inizio e fine ciclo ed al trasporto delle deiezioni sono da considerarsi trascurabili rispetto ai parametri precedentemente valutati. Il flusso veicolare è di circa 890 viaggi/anno per una percorrenza totale (tutte le destinazioni) di 26.450 km. Per la categoria veicoli pesanti si stimano le seguenti emissioni: NO<sub>x</sub> 143,37 kg/anno; CO 31,35 kg/anno; CO<sub>2</sub> 16,78 kg/anno; NH<sub>3</sub> 0,079 kg/anno; PM<sub>2,5</sub> 5,04 kg/anno; PM<sub>10</sub> 6,35 kg/anno. Come si può vedere si tratta di quantità molto inferiori rispetto a quelle proprie dell'allevamento. I contributi emissivi delle caldaie a GPL e quelli connessi all'utilizzo di gasolio vengono valutati attraverso i fattori di emissione standard IPPC 2006 (pari a 0,227 tCO<sub>2</sub>/MWh per il GPL e 0,269 tCO<sub>2</sub>/MWh per il gasolio). Si stimano complessivamente per questi due vettori energetici emissioni per totali 200,95 tCO<sub>2</sub>.

**Considerato** che per quanto attiene a **suolo e sottosuolo** il Proponente afferma che le strutture di allevamento interessano una limitata porzione di territorio attualmente destinata ad uso agricolo. La *superficie complessiva dell'insediamento, se rapportata all'estensione delle aree agricole presenti nel territorio, è decisamente contenuta e tale da non determinare variazioni significative e criticità nell'assetto del territorio.*

**Considerato** sul tema delle **Terre e rocce da scavo**, nello SIA non è stata effettuata alcuna valutazione; tuttavia nella Relazione di Riscontro alle criticità espresse in sede di CdS, viene rappresentato che non sarà prodotto alcun volume di terre e rocce da scavo;

**Considerato** che per quanto attiene alla **idrogeologia** l'area è caratterizzata, in base agli esiti dello studio specialistico, da una soggiacenza della falda dell'ordine di 80-100 da p.c., in tal senso il Proponente ritiene bassa la vulnerabilità dell'acquifero. All'interno dell'impianto è presente una vasca Imhoff per il trattamento dei reflui civili, mentre non è previsto un trattamento delle acque di prima pioggia in quanto *le superfici scoperte dell'impianto, comprendenti il piazzale di carico/scarico merce antistante il capannone ed altre superfici usate per la viabilità interna, non sono interessate dalla presenza di depositi di pollina, di rifiuti, di materie prime e/o di altri prodotti non protetti dall'azione di agenti atmosferici. Con riferimento al Regolamento per lo scarico delle acque reflue del Comune di Modica l'art. 18 definisce le "Acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) — acque meteoriche derivate da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali pubblici di sosta e di movimentazione automezzi".*

**Considerato** che per quanto attiene al **paesaggio** e uso del suolo il Proponente afferma che l'area di allevamento è classificata da Piano Paesaggistico come 10f - Paesaggio della pianura costiera sottoposta a forte pressione antropica di pantano Spinasantà, Punta del Corvo e Marina di Modica. Tali aree ricadono in zona di Tutela Livello 2 - area tutelata art 134/b-c del D. Lgs 42/04.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'insediamento, per la parte in progetto, determina limitate modifiche del paesaggio attuale tali da non avere perdita di singoli elementi costitutivi di particolare interesse. Gli impatti paesaggistici sono *trascurabili e non incidono minimamente sui caratteri d'insieme del paesaggio, anche sotto il profilo della percezione dello stesso.*

**Considerato** che per quanto attiene a **flora, fauna e habitat** che *il sito dell'allevamento si colloca in una estesa area a connotazioni rurali caratterizzata dall'assenza di aree naturali di particolare pregio (l'area d'intervento non ricade all'interno di Parchi naturali o di zone della Rete Natura 2000), si ritiene che non ci siano impatti sulla fauna, sulla flora e sugli ecosistemi. Dalla consultazione degli habitat di carta natura (fonte: <http://geoportale.isprambiente.it/>) l'area di forra limitrofa al sito viene classificata come "Garighe e macchie mesomediterranee calcicole". Nelle formazioni vegetali citate si collocano parecchi taxa di grande importanza fitogeografica, talora vulnerabili e meritevoli di grande attenzione protezionistica, come *Urtica rupestris* Guss., endemismo ibleo localizzato sulle rupi ombreggiate delle cave più fresche, ed *Ophrys lunulata* Parl., rinvenuto nell'ambito ibleo presso i margini di leccete e macchie diradate.*

**Considerato** che per quanto attiene al **rumore** il Proponente afferma che *l'impatto dell'attività sull'ambiente circostante, in termini di emissioni acustiche, sarà ridotto e comunque compatibile con la tipologia di zona interessata, sia nel periodo notturno che in quello diurno. Anche il rumore da traffico veicolare non può creare inquinamento acustico significativo. Non esistono problemi di inquinamento ambientale da vibrazioni.*

**Considerato** che il Proponente, con prot. ARTA n. 10750 del 21/02/2020, ha trasmesso il Documento previsionale di Impatto acustico, a firma del tecnico competente, ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995;

**Rilevato** che:

- sono state effettuate misure nel punto M individuato come rappresentativo della sorgente, in adiacenza al capannone A;
- che il livello di pressione sonora ai ricettori, R1-R3 (in corrispondenza delle facciate del ricettore abitativo più prossimo), è stato stimato mediante la legge di attenuazione definita dalla norma ISO 9613-2;
- che i livelli di pressione sonora ai ricettori risultano essere sensibilmente inferiori ai limiti normativi, che per il territorio in esame, sprovvisto di zonizzazione acustica comunale, coincidono con quelli relativi a tutto il territorio nazionale ( 70 dB (A) diurno, 60 dB (A) notturno).

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - Applicazione delle BAT**

**Considerato** che l'installazione in argomento rientra tra le attività industriali di cui alla categoria 6 "Altre Attività" punto 6.6 "Allevamento intensivo di pollame o suini con più di 40.000 posti pollame" dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Considerato** che l'impianto è progettato per effettuare 4-5 cicli di allevamento/anno per un totale di 772.500 animali nei capannoni esistenti e di progetto (A, B, C);

**Considerato** che il trasporto dei pulcini dall'incubatoio all'azienda avviene all'interno di scatole di plastica a mezzo camion della ditta fornitrice, Leocata Mangimi S.p.A; i contenitori utilizzati per il trasporto dei pulcini sono riutilizzati nei trasporti successivi, non diventando così rifiuto da trattare.

**Considerato** che nei giorni precedenti all'accasamento, all'interno dei capannoni viene stesa una lettiera a base di paglia tranciata dello spessore di circa 5 cm.

**Considerato** che i polli, raggiunto il peso medio previsto, sono catturati manualmente e trasportati a mezzo gabbie di plastica verso l'impianto di macellazione; la quantità massima prodotta si stima pari a 1750 tonnellate di peso vivo animale (totale parte esistente e di progetto);

**Considerato** che il trasporto dei polli avviene con autocarri verso l'impianto di macellazione (AVIMECC S.p.a) che si trova a circa 15 Km di distanza; con un flusso mensile di circa 12 autocarri. Le stesse gabbie di plastica sono riutilizzate dopo lavaggio e sanificazione al macello e non costituiscono rifiuto.

**Considerato** che nella fase di tutto vuoto, la lettiera viene rimossa direttamente dai capannoni mediante trattore munito di caricamento frontale, senza ricorrere a depositi temporanei e conferita interamente alla ditta Fertilsud S.r.l. dichiarata autorizzata alla lavorazione della pollina;

**Considerato** che la pulizia dei capannoni avviene, secondo progetto, con spazzoloni meccanici dotati di raccoglitore di lettiera, quindi si procederà a un lavaggio e sanificazione delle linee della distribuzione del mangime, delle pareti e del pavimento, senza l'utilizzazione di acqua. A valle di questa fase seguirà un periodo di vuoto sanitario di circa quindici giorni. Si prevede l'utilizzo del sanificante Sanificante Ox-Virin (miscela di tensioattivi con biodegradabilità al 90%). Il consumo è stato stimato in 200 Kg per ann;

**Considerato** che il mangime è stoccato in silos esterni a ciascun capannone della capacità di 26 mc ciascuno, con approvvigionamento mediante carro botte circa due volte a settimana;

**Considerato** che gli abbeveratoi sono del tipo antispreco;

**Considerato** che il riscaldamento dei capannoni ove avviene la stabulazione viene effettuato mediante caldaie GPL, in numero pari a 5 per piano;

**Considerato** che il GPL viene stoccato all'interno dei serbatoi presenti in azienda e ubicati in prossimità di ogni capannone per un totale di 6 serbatoi da 5 m<sup>3</sup>. Il quantitativo totale annuo stimato è pari a 110.000 litri totali per i consumi dei capannoni esistenti e di progetto.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Considerato** che il raffreddamento forzato avviene mediante ventilatori assiali. Tutti i capannoni sono ad aria forzata, attrezzati con i così detti “PAD” che umidificano l’aria aspirata dall’esterno, raffreddandola all’ingresso dei capannoni da dove, poi, viene estratta dai ventilatori;

**Considerato** che l’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto viene fornita da Enel mediante impianto a bassa tensione con potenza di 50 kw; è inoltre presente un generatore di corrente elettrica alimentato a gasolio. Qualora si abbia un’interruzione della fornitura dell’energia elettrica esterna e per le emergenze. Per il gasolio è previsto un serbatoio di stoccaggio di capienza pari a 4 mc;

**Considerato** che le principali emissioni in atmosfera dall’impianto sono costituite da metano, ammoniaca, polveri e odori; le emissioni presenti sono diffuse e derivano dai ricoveri, caricamento silos mangime e sistemi di produzione di energia termica (caldaie).

**Considerato** che per il calcolo delle emissioni di ammoniaca e metano il Proponente utilizza i fattori di emissione ricavati dal Manuale ISPRA 140/2011 e pari a 0.078 kg CH<sub>4</sub>/capo x anno e 0.112 kgNH<sub>3</sub>/capo x anno;

**Considerato** che le emissioni dalle caldaie a GPL sono (fonte ANPA): 58,6 Kg/anno per CO e 263 Kg/anno per NOx.

**Considerato** che da progetto gli scarichi idrici corrispondono solo a quelli dei servizi igienici in quanto la pulizia dei capannoni avviene a fine ciclo con l’asportazione a secco della pollina.

**Valutato** per l’installazione in esame, sulla base di quanto riportato dal gestore negli elaborati progettuali agli atti di questa Commissione Tecnica Specialistica e relativamente all’applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per gli allevamenti intensivi di pollame con più di 40.000 posti, di cui alle sopraccitate conclusioni sulle BAT, che lo stato di applicazione delle migliori tecnologie disponibili risulta quello indicato nella tabella seguente:

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 1 – Sistemi di gestione ambientale	Non applicata	Il gestore trasmette solamente il Manuale di gestione, tuttavia sta ancora provvedendo all’implementazione del SGA finalizzato alla certificazione UNI ISO 14001:2015
BAT 2 – Buona Gestione		
BAT 2 a) Ubicare correttamente l’impianto/azienda agricola	Parzialmente	È presente, limitrofo al nuovo Capannone C un edificio di



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
	Applicato	civile abitazione.
BAT 2 b) Istruire e formare il personale	Parzialmente Applicato	Si ritiene che la formazione del personale con particolare riferimento a quanto specificato nella BAT 2 b) sarà meglio codificata e programmata nell'ambito del SGA.
BAT 2 c) Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici...	Non applicato	Il gestore afferma che i piani di emergenza saranno dettagliati nel SGA e che per quanto attiene alle attrezzature necessarie per far fronte ad eventuali incidenti ecologici, la ditta si doterà di quanto necessario sulla base dei rischi potenziali
BAT 2 d) Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, ....	Applicato	Il PMC prevede la realizzazione di interventi periodici di manutenzione delle diverse parti impiantistiche, dei macchinari e attrezzature.
BAT 2 e) Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Applicato	Le carcasse animali sono stoccate in celle frigo poste distanti dalle aree di stabulazione.
BAT 3 a – Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 3 b - Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 3 c - Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 3 d - Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
		dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 4 a – Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 4 b - Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi)	Non Applicata	
BAT 4 c – Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 5 a - Registrazione del consumo idrico.	Applicata	
BAT 5 b - Individuazione e riparazione delle perdite.	Applicata	
BAT 5 c – Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Non Applicabile	Per le aree di stabulazione si prevede una pulizia a secco
BAT 5 d - Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Applicata	
BAT 5 e - Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Applicata	
BAT 5 f - Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia	Non Applicabile	Non è prevista la raccolta dell'acqua piovana
BAT 6 a - Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.		
BAT 6 b - Minimizzare l'uso di acqua.	Applicata	È previsto il sistema di pulizia a secco per i ricoveri
BAT 6 c - Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Parzialmente Applicata	Il gestore prevede il trattamento delle acque reflue civili, ma nessun collettamento delle acque



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
		piovane
BAT 7 a - Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Applicata	Il gestore prevede il trattamento delle acque reflue civili; non sono previste acque reflue di lavaggio.
BAT 7 b- Trattare le acque reflue.	Applicata	Le acque reflue civili vengono smaltite mediante fosse Imhoff e condotta disperdente
BAT 7 c - Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	Non Applicabile	
BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		
BAT 8 a - Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Applicata	Il raffreddamento avviene con sistema PAD Cooling mentre il riscaldamento con caldaie a GPL.
BAT 8 b - Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Parzialmente applicata	È prevista una centralina per il controllo del microclima che permette di mantenere costante la temperatura impostata e di garantire il giusto tasso di ricambi di aria.  Non viene previsto il trattamento dell'aria.
BAT 8 c - Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Non Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito le modalità di applicazione della BAT, non risulta agli atti la descrizione di un sistema di isolamento dell'area di ricovero.
BAT 8 d - Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	Non Applicata	Si prevede l'utilizzo di lampade al neon





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 8 e - Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Non Applicata	
BAT 8 f - Uso di pompe di calore per recuperare il calore.	Non Applicata	
BAT 8 g - Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosperso di lettiera (sistema combi- deck).	Non Applicata	
BAT 8 h - Applicare la ventilazione naturale.	Non Applicabile	
BAT 9 - BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore	Non Applicata	Il SGA non è ancora stato implementato dal Gestore.
BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 10 a - Garantire distanze adeguate fra l'impianto/ azienda agricola e i recettori sensibili.	Parzialmente applicata	A circa 80 m di distanza sia dai capannoni esistenti che da quello di progetto è presente un'abitazione residenziale; la relazione di impatto acustico a firma del tecnico competente prevede tuttavia un livello di pressione sonora accettabile per tale ricettore
BAT 10 b Ubicazione delle attrezzature.	Applicata	
BAT 10 c - Misure operative.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 10 d - Apparecchiature a bassa rumorosità.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non sono riportate le schede tecniche delle apparecchiature rumorose, viene tuttavia asserito che verranno utilizzati ventilatori ad alta efficienza



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 10 e - Apparecchiature per il controllo del rumore.	Non Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 10 f - Procedure antirumore.	Parzialmente Applicata	È prevista la realizzazione di una Barriera vegetale schermante
BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 11 a-1- Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	Non Applicata	È previsto l'utilizzo di paglia tranciata
BAT 11 a-2- Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 a-3- Applicare l'alimentazione ad libitum	Applicata	
BAT 11 a-4- Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 a-5- Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 a-6- Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-1- Nebulizzazione d'acqua;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-2- Nebulizzazione di olio;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-3- Ionizzazione	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 c	Non Applicata	Non è previsto alcun sistema tra quelli indicati di trattamento dell'aria per via dei costi ritenuti



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
		elevati
BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori	Non Applicata	
BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		
BAT 13 a - Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili.	Parzialmente Applicabile	
BAT 13 b - Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:  mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.	Applicata	
BAT 13 c - Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:  collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),	Applicata	
BAT 13 d - Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi.	Oggetto di valutazione	La BAT rileva costi potenzialmente molto elevati
BAT 13 e-g	Non Applicabili	
BAT 14 - 22	Non Applicabili	Non è previsto stoccaggio effluente solido e liquido, né spandimento degli effluenti



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	Non Applicata	
BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.		
BAT 24 a - Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 24 intende applicare la BAT
BAT 24 b - Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 24 intende applicare la BAT
BAT 25 - La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare la BAT
BAT 25 a - Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare la BAT
BAT 25 b - Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare la BAT
BAT 25 c - Stima mediante i fattori di emissione.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare la BAT
BAT 26 - La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.	Non Applicata	
BAT 27- La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.		



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 27 a - Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. Una volta l'anno.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 27 intende applicare la BAT
BAT 27 b - Stima mediante i fattori di emissione. Una volta l'anno	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 27 intende applicare la BAT
BAT 29 - La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.	Applicata	
BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 32 a - Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Applicata	
BAT 32 b - Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Applicata	

**RISCONTRO ALLE CRITICITA' EVIDENZIATE NEL P.I.I. DELLA C.T.S. n. 49 del 27/11/2019**

**Considerato** che il proponente ha provveduto ad inoltrare documentazione integrativa e osservazioni a seguito delle criticità rilevate dalla C.T.S. nel Parere Istruttorio Intermedio n. 49 del 27/11/2019, come di seguito esposto.

**1) La documentazione trasmessa è priva degli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/06, che pertanto devono essere trasmessi;**

Il Proponente risponde affermando che si ritiene non manchino elaborati (vedasi istanza e relativi allegati) e che il livello di dettaglio è lo stesso utilizzato per allevamenti simili in corso di valutazione. Si riscontra tuttavia che gli elaborati presentati e allegati all'istanza sono costituiti sostanzialmente dallo SIA, dalla relazione geologica-idrogeologica e dalla documentazione di A.I.A.; il D.Lgs. 152/06 all' articolo 5, comma 1, lettera g) specifica che Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la

RG6 ATP15 - Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Badiula Cella, Modica



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20.

È pertanto assente il progetto in sé costituito, come specificato dal D.Lgs 50/2016 e decreti attuativi, da specifici elaborati (a partire da una relazione tecnica generale, cantierizzazione, computo metrico o quadro economico, dettagli costruttivi, relazioni specialistiche), che accompagni la documentazione di VIA e di AIA.

**2) Emergono alcune contraddizioni in ordine a elementi fondamentali ai fini della valutazione in essere, tra le principali, non è chiaro quali siano gli interventi previsti dal progetto e l'assenza di una relazione tecnica non consente di giungere a chiare conclusioni. In particolar modo, nella relazione di SIA sembrerebbe che gli interventi da realizzare riguardano il Capannone C, la pagliera e il deposito attrezzi; nell'elaborato "Rilievo Planoaltimetrico profili terreno" sembra invece che il progetto riguarda solo il Capannone C e il locale mensa; nell'elaborato Tavola unica planimetria generale computo superfici" vi sono due planimetrie differenti, in una delle quali compare il Capannone D; nella relazione di AIA Allegato 1, al par. 1.1 si fa riferimento a due capannoni in progetto e immediatamente dopo al par. 1.2 si danno indicazioni contrarie. Analogamente, nell'elaborato Tav. 3 si riporta una installazione di pannelli fotovoltaici lungo la falda lato sud del capannone C, mentre nello SIA tale impianto fotovoltaico parrebbe non essere in progetto. Si chiede pertanto un aggiornamento di tutta la documentazione progettuale e ambientale;**

Si prende atto che il Proponente, a chiarimento delle informazioni contraddittorie presenti negli elaborati presentati, precisa che gli elementi progettuali per i quali si chiede autorizzazione sono: capannone C ad un piano per allevamento intensivo di capacità pari a 25.000 capi/piano/ciclo e superficie pari a 1400 mq; un locale spogliatoio-mensa di superficie pari a 100 mq e un'area scoperta per posteggio di estensione pari a 1984 mq, antistante il Capannone C.

Si prende altresì atto le superiori informazioni fornite dal Proponente nella relazione di riscontro alle criticità espresse in sede di CdS, non sono state integrate nelle relazioni di SIA e di AIA che pertanto resta agli atti ad oggi non revisionata.

**3) La definizione degli impatti attesi necessita di un livello di approfondimento maggiore; in particolar modo:**

- deve essere prodotto uno studio sulla dispersione degli inquinanti atmosferici e dell'odore;
- devono essere effettuate stime previsionali circa l'impatto legato al rumore;
- deve essere valutata l'incidenza delle lavorazioni e dell'esercizio dell'impianto sull'area boschiva adiacente il sito di progetto e sull'eventuale fauna presente, di queste componenti deve essere approfondita la loro descrizione;
- deve essere inoltre valutata e gestita la possibilità di lisciviazione delle acque meteoriche e di lavaggio verso il corpo idrico limitrofo all'allevamento anche in considerazione del suo interesse floristico – vegetazionale;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

In riscontro alle superiori criticità, il Proponente risponde come segue:

- Relativamente *allo studio sulla dispersione degli inquinanti e dell'odore, si è ritenuto il tempo* a disposizione per la presentazione di queste integrazioni fosse insufficiente al fine di ottenere un risultato degno di nota.

**Rilevato** che nonostante l'ulteriore tempo che è stato concesso al Proponente da parte dell'Autorità Competente, non risulta ad oggi in consegna lo studio di dispersione degli inquinanti atmosferici richiesto.

**Preso atto** che la valutazione dell'impatto acustico è stata effettuata e allegata alla nota di riscontro.

**Rilevato** che dallo studio previsionale acustico, a firma del Tecnico competente, sono stimati livelli di pressione acustica ai ricettori, conseguenti all'esercizio dell'impianto di progetto, non eccedenti i limiti normativi.

**Preso atto**, secondo quanto asserisce il Proponente, sarebbero state riscontrate serie difficoltà a reperire del materiale bibliografico che permettesse di valutare l'incidenza dell'allevamento sulla adiacente area classificata come boschiva e sull'eventuale fauna presente. Si evidenzia, sempre a detta del Proponente, che la presenza dei due capannoni già operativi non ha portato gli Enti Preposti al controllo e alla tutela di tale area.

**Rilevato** che la criticità in questione espressa nel P.I.I., faceva riferimento anche all'effetto delle lavorazioni sulle aree boschive adiacenti, chiedendo che se ne tenesse considerazione nello SIA, che, appunto, deve valutare tutti i possibili aspetti di cantiere e di esercizio che possano avere incidenza sulle componenti ambientali. CTS continua a ritenere che lo SIA sia stato sviluppato con un livello di approfondimento modesto, tuttavia, considerando invero che le lavorazioni avverranno nell'area più a nord del perimetro di proprietà del Proponente, e che l'area boschiva si trova nel lato opposto adiacente alla viabilità di accesso e di cantiere, si ritiene che l'esercizio dell'impianto non arrecherà significativo disturbo alla stessa. Si chiede tuttavia di adottare ogni misura di tutela nel caso, principalmente durante i lavori di realizzazione dell'impianto, si riscontrasse la presenza di fauna che ivi transita.

- Relativamente alla lisciviazione delle acque meteoriche, si fa presente che come ribadito dalla *Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa "parcheggi e stradelle dovranno essere realizzate in misto compatto"*, quindi con un grado di permeabilità tale da non causare ruscellamenti. Inoltre si fa presente che al di fuori dei capannoni non viene svolta nessuna attività, se non quella connessa alle movimentazioni di acqua, mangime, pulcini e polli adulti.

**Rilevato** che è tra gli elaborati consegnati non è presente un elaborato relativo a parcheggi e stradelle con le caratteristiche richieste dalla Soprintendenza. Si fa inoltre notare che nella stessa relazione idrogeologica presentata dal Proponente, viene specificato che nella realizzazione delle opere in progetto sarà garantito il regolare deflusso delle acque di ruscellamento superficiale, anche attraverso la realizzazione di adeguate opere di regimentazione idraulica. Si chiede pertanto di integrare progettualmente e chiarire tali aspetti.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Valutato** che, pur non avendo a disposizione dati forniti dal Proponente circa il coefficiente di permeabilità della pavimentazione di stradelle e parcheggi, si ritiene non condivisibile escludere la possibilità di ruscellamenti. Superata infatti la capacità di infiltrazione nel suolo, vi sarà, in funzione dell'evento piovoso, un fenomeno di ruscellamento.

**Valutato** pertanto che la risposta del Proponente non soddisfa la richiesta formulata nel P.I.I. relativa alla necessità di gestire gli eventuali ruscellamenti di acque meteoriche e di lavaggio verso il corpo idrico limitrofo all'allevamento.

**4) Con riferimento alle emissioni in atmosfera:**

- **devono essere stimate le emissioni di CH<sub>4</sub> provenienti dall'area di stabulazione, legate alle attività metaboliche dei broilers;**
- **si richiede di fornire la fonte bibliografica a partire dalla quale sono stati stimati i fattori di emissione da traffico veicolare e di esplicitare come siano state calcolate le distanze percorse annualmente;**
- **a valle della stima delle emissioni dei contaminanti gassosi è necessario effettuare una valutazione dell'entità dell'impatto, valutando anche la dispersione degli stessi in atmosfera con particolare attenzione ai ricettori più prossimi;**
- **deve essere effettuato un censimento dei ricettori potenzialmente esposti agli impatti generati dall'esercizio dell'impianto;**

Si **prende atto** di quanto riscontrato dal Proponente:

- *La stima del metano è stata effettuata, ma come previsto dall'inventario nazionale delle emissioni in agricoltura dell'ISPRA, questo va considerato solo nella fase di gestione delle deiezioni, che non viene effettuata in azienda.*
- *La fonte bibliografica per la stima delle emissioni da traffico veicolare è INEMAR Regione Lombardia. Per quanto riguarda invece il calcolo delle distanze percorse si è tenuto conto dei viaggi settimanali per approvvigionare acqua e mangime e quelli periodici per accasare i pulcini e portare i polli adulti al macello.*
- *Come già ribadito in precedenza a valle di una prima fase di campionamenti e una seconda di analisi dei risultati in relazione con i dati meteo-climatici rispetto al periodo di riferimento, si potrà valutare la dispersione degli stessi in atmosfera e i potenziali recettori interessati.*

**Rilevato** che, analogamente a questo espresso per la criticità 3), il proponente, nonostante l'ulteriore tempo a disposizione che gli è stato concesso dall'Autorità Competente, non ha fornito gli esiti delle campagne di indagine e del modello previsionale.

- *Allo stato attuale i potenziali recettori presenti in un intorno di 500 m sono due: una civile abitazione posta a circa 80 metri ed una azienda agricola a circa 350 metri. Va considerato*





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

anche che le potenziali sorgenti emissive sono poste in testa ai capannoni e sono opportunamente schermate per contenere la diffusione degli inquinanti (3.2.9 Emissioni in atmosfera della SIA).

**Rilevato** che nello SIA si fa riferimento a sistemi schermanti (teloni) a valle degli estrattori in termini di “consiglio”- suggerimento (non viene chiarito chi sia il destinatario). Agli atti non è pertanto noto se tali sistemi saranno adottati. Ad ogni modo la presenza di tali sistemi di contenimento dovrà essere considerata nello studio di dispersione degli inquinanti. Sarà inoltre necessario chiarire come avverranno le attività di rigenerazione e di pulizia di tali teloni e come verranno smaltite le polveri ivi depositate.

**5) Prevedere le opportune misure di mitigazione a seguito dell’approfondimento della valutazione degli impatti;**

**Rilevato** che non è stato fornito alcun riscontro.

**6) Devono essere presentati elaborati specifici delle opere a verde previste in coerenza con quanto prescritto nel parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa nota prot. n. 242/U.O. VII del 21/01/2011 (e che ad oggi, sulla base della documentazione anche fotografica presentata, non pare essere stato rispettato), la sistemazione a verde dovrà essere realizzata con piante autoctone, ad alto fusto (Carrubbo, Olivo, Platano Orientale, Mandorlo etc.) nei margini ove possibile si dovranno creare delle siepi con le piante arbustive (Rosmarino, Lavanda, Salvia, etc.) non sono ammesse palme di nessun genere;**

**Preso atto** che il Proponente *riporta planimetria dell’impianto con le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza con nota prot. n. 242/U.O. VII del 21/01/2011*. Nello specifico, relativamente alla barriera alberata, il Proponente afferma che la ditta intende trapiantare alberi di ulivo.

**Rilevato** che nell’elaborato “RG6\_ATP\_15\_CP\_219\_plan\_ubicativa\_10750\_21\_02\_2020” si riporta lungo tutto il perimetro l’indicazione di filari alberati, indicando che si tratta di una disposizione a doppio sesto sfalsato (come richiesto nel N.O. della Soprintendenza n. 85 del 09/01/2017)

**7) Deve essere prevista una barriera vegetale con funzione schermante possibilmente lungo tutto il perimetro del sito;**

**Ritenuto** che può farsi riferimento all’elaborato planimetrico “RG6 ATP 15 CP 219 plan ubicativa 10750 21 02 2020” il quale indica la presenza di una barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell’impianto.

**8) Non è presente uno studio circa la viabilità dei mezzi sia in fase di cantiere che di esercizio dell’impianto;**

**9) Deve essere dedicata una sezione alla gestione delle materie;**



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Preso atto** che il Proponente afferma che Per quanto riguarda la viabilità dei mezzi e alla gestione delle materie si rimanda alla revisione della SIA aggiornata.

**Rilevato** che non è stato consegnato lo SIA aggiornato.

**10) È opportuno definire e codificare delle procedure di gestione ambientale volte a contenere e gestire gli impatti legati all'esercizio dell'impianto;**

**Rilevato** che il Proponente afferma che *Le procedure saranno implementate nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato Qualità/Ambiente.*

**Rilevato** che il Proponente ha trasmesso con le integrazioni il Manuale di Sistema di gestione integrato-Qualità/Ambiente. Tuttavia il Manuale da solo non descrive a pieno il Sistema di Gestione; mancano gli elementi che lo rendono applicabile e completo (nel caso di SGA, ad esempio sono assenti: Rischi e opportunità/pto. 6.1.1, Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali significativi/pto. 6.1.2, Aspetti ambientali associati/pto. 6.1.2, Obiettivi Ambientali e piani per raggiungerli/pto. 6.2, Procedure Operative, ecc...)

**11) Poiché sono previsti lavori all'interno dell'area soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142 c. 1 lett.c), è necessario presentare la documentazione progettuale specifica utile ad ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione paesaggistica;**

**Si prende atto** che gli interventi di ampliamento verranno realizzati tutti al di fuori dell'area soggetta a vincolo paesaggistico, come da parere della Soprintendenza con nota prot. 5847 del 22/10/2019.

**12) Si richiede che vengano analizzati gli impatti sulle matrici ambientali considerando l'effetto cumulo con allevamenti limitrofi, presenti nel raggio di almeno 1000 m al complesso zootecnico oggetto di valutazione e/o interferenti con esso;**

**Si Prende atto** che il Proponente rimanda allo SIA nel quale si rappresenta che gli allevamenti più vicini si trovano oltre 1.2 km.

**13) Bisogna chiarire quale sia la fonte di approvvigionamento idrico, stante che nella relazione di A.I.A. a pag. 10 si afferma che l'approvvigionamento idrico aziendale avverrà attingendo acqua potabile dal pozzo interno all'azienda regolarmente autorizzato, mentre a pagina 16 si afferma che l'acqua è rifornita da terzi all'interno della cisterna aziendale;**

**Si Prende atto** che il Proponente rappresenta che l'approvvigionamento idrico avviene tramite ditta esterna.

**14) Si afferma che durante la fase di "tutto vuoto", la pulizia dei capannoni avviene con miscela disinfettante distribuita mediante atomizzatore, lasciando agire fino a completa evaporazione pertanto non si prevede la formazione di reflui da collettare; per ragioni di cautela, qualora vi siano situazioni particolari tali da effettuare pulizia mediante acqua, si chiede di prevedere delle vasche di raccolta opportunamente dimensionate. Come previsto**



**dalla autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Modica il 16 novembre 2015, all'interno di tali vasche saranno da prevedere opportuni campionamenti delle acque di lavaggio volti a confermare il rispetto dei limiti di tab. 3, allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/06;**

**Si prende atto** che il Proponente ribadisce che non verranno effettuati lavaggi con acqua negli ambienti di allevamento e in tal senso che la vasca citata dal Comune di Modica nell'autorizzazione allo scarico per i Capannoni A e B non è più in uso. Il Proponente afferma tuttavia che Nel caso vi siano particolari situazioni che prevedono la formazione di reflui questi saranno gestiti come rifiuti mediante ditta di espurgo autorizzata.

**Rilevato** che nel caso si verificano le particolari situazioni citate dal Proponente, la possibilità di gestire le eventuali acque di lavaggio come rifiuti, è condizionata alla possibilità di colletterle e raccogliarle in apposite vasche, che pertanto vanno previste.

**Rilevato** che, dall'analisi dell'elaborato "RG6 ATP 15 CP 219 plan ubicativa 10750 21 02 2020" è stata indicata la presenza della vasca per la raccolta delle acque di lavaggio proveniente dai Capannoni A e B;

**Valutato** che, analogamente a quanto previsto per i Capannoni esistenti, anche per il Capannone C deve essere prevista vasca e relativo sistema di collettamento delle acque di lavaggio;

- 15) Si ritiene necessario prevedere un sistema di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia; la presenza infatti di possibili sversamenti di idrocarburi dai mezzi di trasporto e di eventuali agenti detergenti, disinfettanti e medicinali non consente di escludere la possibilità che le acque di dilavamento dai piazzali siano acque non contaminate;**

**Rilevato** che il Proponente afferma quanto segue: Come già ampiamente descritto nella SIA e nella *Relazione Tecnica di AIA, a parte il mezzo dell'unico operaio che gestisce quotidianamente l'impianto, gli altri mezzi (trasporto mangime e acqua) arrivano in azienda con cadenza settimanale, mentre gli altri mezzi che trasportano i pulcini da accasare e portano via i polli adulti al macello addirittura con cadenza mensile. Realizzare e gestire un impianto per il collettamento e il trattamento delle acque meteoriche, soprattutto se non prevista tra le attività soggette dal vigente Regolamento Comunale, dovrebbe essere commisurato al rischio potenziale di contaminazione. Considerando le frequenze sopra descritte al limitato percorso all'interno dell'azienda (400 metri andata e ritorno) si ritiene che sia opportuno prevedere una specifica procedura operativa da attuare nel caso un tale evento possa accadere, ovvero azioni di contenimento con materiali assorbenti, rimozione del primo strato superficiale di misto, etc. Tali procedure saranno approfondite in fase di completamento del sistema di gestione integrata qualità/ambiente.*

**Considerato** che la Soprintendenza con nota prot. 85 del 09/01/2017 (richiamata nella nota prot. ARTA n. 95 del 03/01/2019) esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto a condizione che, tra le altre, parcheggi e stradelle dovranno essere realizzate in misto compatto;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Ritenuto** che resta ferma l'applicazione della superiore prescrizione della Soprintendenza per stradelle e parcheggi non transitate da mezzi pesanti;

**Considerata** preminente la necessità di garantire ogni possibile forma di tutela nei confronti delle matrici ambientali interessate dall'intervento di progetto; considerata altresì la natura calcarenitica del terreno sottostante (come da relazione specialistica di progetto);

**Considerato** inoltre che, se come affermato dal Proponente la gestione dell'impianto è demandata ad un solo operatore, non è possibile che lo stesso garantisca oltre all'espletamento delle sue funzioni ordinarie, un intervento tempestivo nei confronti di eventuali sversamenti;

**Considerato** che le acque di prima pioggia di dilavamento posseggono una carica inquinante a prescindere dagli accidentali sversamenti;

**Ritenuto**, a tutela delle matrici ambientali interessate, necessario prevedere un sistema di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia;

**Valutato** altresì che le procedure operative richiamate dal Proponente devono essere trasmesse, congiuntamente al Sistema di Gestione Integrato certificato all'autorità competente prima dell'avvio dei lavori.

**16) Non pare sia prevista un'area di disinfezione dei veicoli che transito in entrata/uscita dall'allevamento e che potrebbero contribuire alla diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti; si può prevedere una piazzola in cemento impermeabilizzata oppure un arco di disinfezione; le acque di lavaggio devono essere accumulate in appositi pozzetti di stoccaggio e poi adeguatamente smaltite. Bisogna inoltre individuare un'area distante da quella di governo degli animali;**

**Preso atto** che il Proponente dichiara *che è stata realizzata un'area per la disinfezione degli automezzi in ingresso all'allevamento. È stata realizzata una piazzola impermeabilizzata e le eventuali acque di lavaggio raccolte saranno gestite come rifiuto e smaltite mediante ditta autorizzata.*

**Rilevato** che nell'elaborato "RG6\_ATP\_15\_CP\_219\_plan\_ubicativa\_10750\_21\_02\_2020" è presente l'indicazione dell'area di disinfezione che il Proponente asserisce essere già realizzata; risulta altresì indicata la presenza della vasca di raccolta per le acque di lavaggio.

**Valutato** che le acque di lavaggio devono essere raccolte e smaltite adeguatamente, e pertanto deve essere trasmesso ogni dettaglio strutturale, operativo e gestionale, oltre che documentazione fotografica di quanto realizzato;

**17) Mancano dettagli circa la capacità delle celle frigo per gli animali morti e la loro collocazione. Poiché la raccolta per il successivo smaltimento avviene al termine di ogni**



**ciclo produttivo, è importante che la capacità delle celle sia sufficiente ad accogliere gli animali morti durante l'intero ciclo in modo che la ditta di smaltimento possa entrare nell'allevamento esclusivamente nel periodo di vuoto sanitario quando non sono presenti gli animali. Le celle devono inoltre essere localizzate ai limiti dell'allevamento, comunque non adiacenti alle stalle; l'area limitrofa deve essere idonea alla necessaria pulizia e disinfezione;**

**Preso atto** che il Proponente afferma che la capacità delle celle frigo è ampiamente *sovradimensionata rispetto alle esigenze dell'allevamento*. Per quanto riguarda il posizionamento, si faccia riferimento alla tavola unica allegata;

**Rilevato** che, dall'analisi dell'elaborato "RG6 ATP 15 CP 219 plan ubicativa 10750 21 02 2020" la cella frigo risulta posizionata distante dai capannoni di allevamento e vicina all'ingresso dell'impianto. Si ribadisce che l'area limitrofa deve essere idonea alla necessaria pulizia e disinfezione, pertanto sono necessari ulteriori dettagli in merito e se del caso, provvedere a garantirli.

**18) Negli elaborati tecnici non è prevista una sezione per le terre e rocce da scavo eventualmente prodotte;**

**Preso atto** che il Proponente afferma che per i lavori di progetto non è prevista la produzione di terre e rocce da scavo.

**Valutato** dall'analisi dell'elaborato "Rilievo planoaltimetrico profili terreno" che non è condivisibile la superiore affermazione del Proponente, in quanto anche solo per gli scavi delle fondazioni vi è certamente la produzione di Terre e Rocce.

**Valutato** pertanto che sono ad oggi assenti elaborati (relazioni ed elaborati grafici) che definiscano il volume di terre e rocce prodotte, il bilancio di materia, e la gestione delle stesse.

**Valutato** inoltre che nel caso si preveda l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, il Proponente nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha l'onere di presentare, ai sensi dell'Art. 24 del DPR 120/2017 il Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre.

**19) È assente un computo metrico estimativo dei lavori da realizzare.**

**Considerato** che il Proponente asserisce che non avendo la ditta necessità di rendicontare in merito alle attività (ad esempio per la presenza di un finanziamento pubblico) non ha ritenuto necessario produrre tale documento. Ha comunque prodotto una dichiarazione a firma del progettista per il calcolo degli oneri istruttori.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Preso atto** che nonostante in sede di P.I.I. codesta CTS abbia ritenuto di chiedere il computo metrico come elaborato progettuale utile alla valutazione del progetto e degli impatti ad esso connessi, il Proponente mantiene salda la propria determinazione di non fornire tale documento.

**Rilevato** che il Proponente che presenta all'Autorità Competente un progetto affinché sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/06, è tenuto a corredare allo SIA il "progetto" come definito dall'art. 5 c.1, lett. g) del suddetto Decreto. Il progetto deve avere un livello di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.

**Rilevato** che non è desumibile dalle informazioni in possesso di questa CTS quale sia il livello di progettazione degli elaborati presentati, nessun cartiglio o relazione chiarisce in merito.

**Valutato** che seppur si tratti del livello inferiore della progettazione, ossia di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, ai sensi della normativa vigente, lo stesso dovrebbe essere corredato da un Quadro Economico.

**Considerato** che la criticità espressa nel P.I.I. circa l'assenza del CME non è connessa alla verifica della correttezza degli oneri istruttori, che esula dalle competenze di codesta CTS, bensì oltre ad essere un elaborato progettuale, consente di verificare che da un punto di vista ambientale tutti gli interventi di mitigazione (es. teloni schermanti, che in relazione di SIA sono citati come suggerimento) e monitoraggio siano stati presi in reale considerazione e consente di verificare anche la completezza delle informazioni fornite nelle relazioni di SIA, a solo titolo di esempio si cita il volume delle terre e rocce da scavo, argomento non trattato nelle relazioni consegnate.

**20) Manca la definizione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), differente dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), per almeno le componenti ambientali atmosfera, suolo, rumore, acque superficiali, fauna e flora per le fasi di ante corso e post operam. Dovrà altresì essere monitorato l'attecchimento delle specie arboree e arbustive previste da progetto per il triennio successivo al termine dei lavori, prevedendo la sostituzione dei soggetti morti.**

**Preso atto** che il proponente ha consegnato il documento "Proposta di Piano di Monitoraggio ambientale rev. 02";

**Valutato** che tale documento non risponde a quanto richiesto; lo stesso è infatti per le componenti da monitorare e per le frequenze indicate, si configura piuttosto come una proposta di PMC.

**21) Con riferimento alle MTD, è opportuno fare riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini del 15/02/2017;**



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Preso atto** che il Proponente ha presentato un elaborato elativo all'applicazione delle BAT di cui alle conclusioni sulle migliori tecniche *disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame* o di suini del 15/02/2017;

**22) Tra le MTD il Proponente cita l'adozione di un "Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti", tuttavia in nessun elaborato lo stesso viene descritto;**

**Preso atto** che il Proponente afferma che tale Piano di emergenza, sarà parte integrante del Sistema di Gestione Qualità/Ambiente.

**Rilevato** che agli atti tale Piano non è stato consegnato, né costituisce allegato al Manuale di Gestione Integrata Qualità/Ambiente.

**Valutato** che nell'ambito di una procedura di compatibilità ambientale, non è accettabile fare riferimento a protocolli, interventi, procedure, ecc. utili a contenere l'eventuale impatto sui ricettori umani o ambientali, per i quali tuttavia si rimanda a futuri elaborati o successive procedure autorizzative o di certificazione. Tutto quanto è connesso alla valutazione dell'impatto ambientale e al suo contenimento deve essere presentato con un idoneo dettaglio progettuale, nell'ambito della procedura stessa di compatibilità ambientale e, laddove pertinente, sottoposto a specifico monitoraggio.

**23) Poiché, come riferito Allegato 1 Relazione tecnica A.I.A., il Proponente afferma che l'azienda sta elaborando un Sistema di Gestione Ambientale (ISO EN 14001), si chiede pertanto di trasmettere il Manuale e le Procedure specifiche.**

**Rilevato** che il Proponente ha trasmesso solo il Manuale di Gestione ambientale ma non sono presenti le procedure.

**24) Nel medesimo elaborato di cui al punto precedente, manca l'indicazione degli elementi caratterizzanti l'area entro un raggio di 1km, come indicato nell' Allegato A\_DDG 412\_2016 Linee Guida AIA Sicilia;**

**Preso atto** che il Proponente, riporta uno stralcio della Relazione Tecnica di AIA relativa all'inquadramento urbanistico mentre rimanda allo SIA per l'indicazione delle zone sottoposte a vincolo.

**Considerato** che la criticità espressa nel P.I.I., chiedeva chiaramente non già le indicazioni di carattere urbanistico, bensì la caratterizzazione dell'area nell'intorno di 1 km dall'impianto, come indicato alla lettera d) del sopra citato Allegato.

**25) Deve altresì essere svolto un confronto tra le tecniche adottate e proposte con le migliori tecniche disponibili descritte dalle conclusioni sulle BAT;**



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

**Preso atto** che non è stato fornito alcun riscontro;

**26) Si ritiene necessario rappresentare in forma tabellare quali BAT si prevede di adottare o sono attualmente adottate per la parte esistente, dettagliando le modalità di applicazione; per le BAT non adottate bisogna motivarne le ragioni;**

**Preso atto** che il Proponente ha prodotto un elaborato ad integrazione di quanto richiesto;

**Rilevato** tuttavia che non viene chiarito nella maggior parte dei casi in che modo le BAT vengono applicate ovvero non sono applicabili.

**27) Il Proponente ha l'onere di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, ai sensi del DM MATTM 15.4.2019, n. 104 ed, eventualmente, di provvedere in tal senso; l'esito di tale verifica deve essere trasmesso all'Autorità competente, unitamente alla domanda di A.I.A. eventualmente integrata, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1 del suddetto Decreto;**

**Preso atto** che il Proponente asserisce che l'unica materia prima che potrebbe far scattare l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento è un deposito di gasolio, che nel caso in esame non è presente.

**Rilevato** che nella scheda C allegata alla documentazione di AIA, si fa riferimento alla presenza di un serbatoio di Gasolio del volume pari a 4 mc, non confermando pertanto quanto affermato dal Proponente. In particolare il gasolio, come si legge nello SIA, viene utilizzato per alimentare un generatore di energia nel caso di interruzione della fornitura esterna e in casi di emergenza;

**Rilevato** che il DM MATTM 15.4.2019, n. 104 chiarisce che la non sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento deve essere dimostrata applicando la procedura di cui all'allegato 1 del Decreto stesso. Si riporta lo stralcio dell'art. 4 c.3 del DM:

3. Ove all'esito della verifica di cui al comma 1 emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta all'Autorità competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1. Si applica il disposto dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**28) Infine tra la documentazione presentata non si riscontrano gli allegati 3, 3A, 3B, 3C e 5 alla documentazione di A.I.A.**

**Preso atto** che il Proponente afferma di aver consegnato gli elaborati richiesti, come da istanza allegata;





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Rilevato** che la documentazione risulta indicata nell'elenco elaborati in calce all'istanza, tuttavia non è presente agli atti di questa CTS.

**VALUTAZIONI FINALI**

**Considerato e Valutato** che gli interventi di progetto, che riguardano l'ampliamento di un impianto già esistente, non interessano zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree naturali protette e aree a rischio idrogeologico;

**Considerato**, secondo quanto emerso da verbale di CdS tenutosi in data 15/01/2020, che per quanto attiene la conformità urbanistica, ricadendo lo stesso in zona EI ex E5 del vigente PRG di Modica, il progetto risulta conforme all'ex art. 22 della L.R. 71/78 così come previsto dall'art. 53 delle vigenti N.T. di A;

**Verificata** la coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione e programmazione;

**Considerato** che la pollina non viene stoccata e gestita dall'azienda ma ceduta a fine ciclo; durante la fase di "tutto vuoto" viene rimossa la lettiera, che è conferita interamente all'azienda autorizzata alla lavorazione di pollina. Le operazioni di carico, su automezzi adeguati e autorizzati al trasporto, avvengono direttamente da ogni capannone mediante trattore munito di caricamento frontale, senza così dover ricorrere a depositi temporanei;

**Preso atto**, secondo quanto affermato dal Proponente, che nello stabilimento non è previsto l'uso o produzione di sostanze classificati pericolosi per l'uomo o per l'ambiente secondo la classificazione del regolamento CE 1272/2008 che potrebbe far scattare l'obbligo della relazione di riferimento ai sensi del DM 104/2019;

**Considerato** tuttavia che la non sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento deve essere verificata secondo la procedura codificata dall'allegato 1 del sopracitato Decreto, i cui esiti devono essere consegnati all'Autorità competente unitamente alla documentazione di AIA;

**Considerato e Valutato** che nonostante il Proponente affermi che per i lavori di progetto non è prevista la produzione di terre e rocce da scavo, non si ritiene condivisibile la superiore affermazione senza che ciò sia corredato da elementi progettuali quali bilancio di massa, sezioni di scavo, ecc. Si ritiene altresì che la realizzazione degli scavi le fondazioni comporti verosimilmente la produzione di Terre e Rocce;

**Considerato** che non è stato presentato il Piano Preliminare di utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017;

**Considerato e Valutato** che non è stata effettuata un'analisi della dispersione dei contaminanti e delle sostanze odorigene a partire dai punti di emissione;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Considerato e Valutato** che il PMA sviluppato dal Proponente non è congruo ad assolvere agli obiettivi previsti dalla normativa e dalle LL.GG. di riferimento, il documento presentato dal Proponente non è assimilabile ad un PMA quanto piuttosto a una proposta di PMC;

**Considerato** che non è presente un computo metrico, necessario al fine di consentire una verifica degli interventi di progetto e di assicurare che anche gli interventi di mitigazione citati in relazione (con maggiore riferimento a quelli strutturali previsti per la fase di esercizio), i volumi di terre movimentati e le attività di monitoraggio ambientale siano stati realmente inseriti tra le voci di progetto;

**Valutato** che a seguito delle analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione progettuale presentata dalla Ditta, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche utilizzate nell'installazione sono sostanzialmente conformi alle MTD di settore di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017;

**Valutato**, in conclusione, e nonostante la scarsa collaborazione fornita dal Proponente, che CTS ha potuto definire gli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione del progetto, ritenendo di poterlo assentire, seppure nel rispetto delle condizioni ambientali sotto riportate;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

**ESPRIME**

parere favorevole riguardo (i) alla compatibilità ambientale del progetto "Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Badiula Cella, Modica" (ii) ed alla relativa Autorizzazione Integrata Ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni:

<b>Condizione Ambientale n. 1</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Elaborati di Progetto</b>
Oggetto della prescrizione	In fase di redazione del progetto esecutivo, devono essere prodotti gli elaborati pertinenti come definiti dall'art. 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. In particolare dovranno essere forniti almeno i seguenti:



<b>Condizione Ambientale n. 1</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Relazione Tecnica Generale;</li><li>- Computo Metrico/Quadro Economico;</li><li>- Dettagli costruttivi dell'intervento (elementi strutturali e impiantistici), con evidenza dell'integrazione delle prescrizioni della Soprintendenza in merito a ripristino dei muretti a secco, intonaco pareti esterne e copertura tetti;</li><li>- Dettagli realizzativi in merito a stradelle e parcheggio;</li><li>- Cantierizzazione (che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati, alla gestione delle materie e bilancio di massa);</li><li>- Documentazione fotografica dello stato di fatto, anche con riferimento alla cella frigo (posizionamento e aree antistanti utili alle operazioni di pulizia, all'area di disinfezione e sistema di raccolta delle acque di lavaggio);</li><li>- Planimetrie di dettaglio delle Opere a Verde e sezioni tipologiche dei sestii di impianto con indicazione del numero previsto per ciascuna specie arborea/arbustiva;</li><li>- Piano di manutenzione delle Opere a verde e monitoraggio dell'attecchimento delle stesse per un periodo pari a un quinquennio dalla conclusione dei lavori.</li></ul> <p>Il progetto dovrà essere adeguato a tutte le condizioni del presente parere e degli altri pareri pervenuti da Enti e Amministrazioni</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	
<b>Condizione Ambientale n. 2</b>	
Macrofase	Ante operam



<b>Condizione Ambientale n. 2</b>	
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Sistema di Gestione Ambientale</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati, procedure, elementi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale (Rischi e opportunità/pto. 6.1.1, Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali significativi/pto. 6.1.2, Aspetti ambientali associati/pto. 6.1.2, Obiettivi Ambientali e piani per raggiungerli/pto. 6.2, Procedure Operative, Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti, ecc...).</p> <p>Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta certificazione.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, per le fasi di ante, corso e post operam, con riferimento alle componenti suolo, atmosfera, rumore, vegetazione (verifica di attecchimento solo nella fase di PO) ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio <u>in corrispondenza dei ricettori</u> potenzialmente impattati e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.</p>



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
	<p>Il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla definizione dello stato ante operam e alla verifica dell'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori (ovvero alla necessità di introdurne ulteriori), dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l'installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per l'anno successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo (durante la fase di stabulazione). Sulla base dei ai risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere - Fase di esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Ambito di applicazione	<b>Odori</b>
Oggetto della prescrizione	I dati di monitoraggio degli odori ai ricettori acquisiti in fase ante operam, saranno utilizzati ai fini della calibrazione del modello previsionale della dispersione degli odori, che consideri i 3 capannoni come sorgenti emmissive, utilizzando gli opportuni coefficienti di emissione e considerando un intorno di restituzione dei risultati pari a 5 km dall'area di intervento. I risultati della simulazione dovranno essere presentati mediante mappe di impatto nelle quali andranno riportate le isolinee di concentrazione di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile così come risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 ouE/m <sup>3</sup>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Arpa Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Acque di dilavamento piazzali</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Per tutte le aree di transito dei mezzi e di carico e scarico, deve essere previsto idoneo sistema di impermeabilizzazione, collettamento e trattamento di acque di prima pioggia, ovvero in luogo di quest'ultimo, prevista la raccolta delle acque in vasche a tenuta. Sarà descritta altresì la modalità di smaltimento delle acque in uscita dall'impianto.</p> <p>Deve inoltre essere valutata e gestita la possibilità di lisciviazione delle acque meteoriche verso il corpo idrico limitrofo all'allevamento anche in considerazione del suo interesse floristico – vegetazionale, anche in considerazione di quanto affermato dal Proponente nella relazione idrogeologica, in cui si</p>



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
	legge che nella realizzazione delle opere in progetto sarà garantito il regolare deflusso delle acque di ruscellamento superficiale, anche attraverso la realizzazione di adeguate opere di regimentazione idraulica.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Rifiuti</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere integrato il Piano delle demolizioni con l'indicazione dei possibili siti di trattamento, di modo da assicurare che nella gestione dei materiali di scarto e rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in fase di cantiere sia rispettata la gerarchia stabilita dal legislatore, avviando prioritariamente gli stessi a recupero, ed in secondo ordine a smaltimento.  L'individuazione dei siti di conferimento dovrà essere analogamente effettuata anche per tutti gli altri rifiuti prodotti nella fase di esercizio dell'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Gestione Terre e Rocce</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere definito il bilancio di materie e, laddove si preveda l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, il Proponente, ha l'onere di presentare, ai sensi dell'Art. 24 del DPR 120/2017 il Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA
Ente Coinvolto	

<b>Condizione Ambientale n. 8</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase precedente alla messa in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Mitigazione con Opere a verde</b>
Oggetto della prescrizione	Il Proponente prima della messa in esercizio dell'ampliamento dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l'avvenuta messa a dimora delle specie arboree indicate lungo tutto il perimetro dell'impianto. I filari di ulivi previsti, dovranno essere integrati con un filare di arbusti appartenenti alle essenze tipiche della macchia mediterranea, aventi un'altezza non inferiore a 3 m. Tale intervento di mitigazione con opere a verde dovrà garantire la realizzazione di una barriera vegetale totalmente schermante.





<b>Condizione Ambientale n. 8</b>	
	Dovrà altresì essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale. Tale attività dovrà essere inclusa nel PMA. I rapporti del monitoraggio saranno trasmessi con cadenza annua.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente alla messa in esercizio - Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	ARPA

### **PRESCRIZIONI Autorizzazione Integrata Ambientale**

#### **Sistema di Gestione**

1. Il Gestore dovrà finalizzare la certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo. Il SGA dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla BAT 1 al fine di trarre continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Con riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori, assicurarsi che il trasporto degli animali venga affidato ad aziende che assicurino il pieno rispetto del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
3. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.
4. Il Gestore dovrà applicare in fase di esercizio dell'impianto tutte le procedure previste dal SGA e dovranno in particolare essere elaborati e trasmessi entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, il Piano di Emergenza, Piano di Gestione del Rumore, Piano di gestione degli odori e Programmi di manutenzione delle attrezzature.



### **Capacità produttiva**

5. La capacità massima di produzione dell'impianto di allevamento intensivo (categoria IPPC 6.6), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 173.000 posti pollame.

### **Materie prime**

6. I pulcini devono essere scaricati direttamente all'interno dell'area di ricovero; le gabbie non devono essere poggiate nel piazzale di carico e scarico.
7. Al fine di incidere ottenere una riduzione delle emissioni di polveri associate alla fase di stabulazione, dovrà utilizzarsi lettiera costituita da materiale grossolano (paglia lunga o trucioli di legno) e non paglia tritata.
8. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di atmosfera, suolo, sottosuolo e ambiente idrico.

### **Efficienza energetica**

9. Deve essere prevista la sostituzione di lampade al neon con sistemi led;
10. Deve essere predisposto un piano di riduzione dei consumi energetici che definisca target di miglioramento dell'efficienza energetica da presentarsi mesi all'Autorità Competente entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo

### **Combustibili**

11. Il gestore è autorizzato ad utilizzare GPL - stoccato in sei serbatoi da 5 m<sup>3</sup> ciascuno - quale combustibile per alimentare le caldaie per la produzione di energia termica per il riscaldamento delle aree di stabulazione;
12. Il gasolio, stoccato all'interno di un serbatoio di 4 m<sup>3</sup>, potrà essere utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza e per alimentare i mezzi per le movimentazioni all'interno dell'impianto;
13. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
14. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.



**Emissioni diffuse e emissioni odorigene**

15. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenete enzimi per l'abbattimento degli odori.
16. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti dalle aree di stabulazione dei polli, sia inferiore a 300 OuE/m<sup>3</sup>. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR., dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di indentificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA. Le attività di monitoraggio andranno ripetute con frequenza almeno annuale.
17. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto al Servizio 1 e alla Struttura Territoriale di SR/RG del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
18. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore, dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
  - a. un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;
  - b. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene particolarmente significative anche in funzioni delle previste condizioni meteo.
19. Il gestore dovrà garantire che non venga superato il BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno. Le modalità di monitoraggio andranno concordate con ARPA e incluse nel PMC. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza annuale.

**Emissioni scarsamente rilevanti**

20. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno.

**Alimentazione degli animali**



21. Nella formulazione della dieta in funzione delle esigenze nutrizionali e all'età dei polli, bisogna assicurare che gli animali non siano alimentati con maggiori quantità di nutrienti (in particolare N e P) rispetto a quanto richiesto per il livello obiettivo di produzione. Ridurre infatti l'escrezione di sostanze nutritive (ad esempio N, P) nelle deiezioni determina una riduzione delle emissioni atmosferiche. Il proponente dovrà trasmettere la formulazione dei mangimi utilizzati durante i cicli produttivi (prime settimane di crescita e finissaggio) che soddisfino i fabbisogni animali temperando alla necessità di riduzione delle emissioni di ammoniaca connesse.
22. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata agli animali, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
23. Il Gestore dovrà dimostrare e verificare annualmente che il valore di Azoto e Fosforo escreti rientri nel range associato alle BAT definito alle tabelle 1.1 e 1.2 del documento di BAT Conclusions .

### **Rifiuti**

24. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua [kg]</b>
15.01.02	imballaggi in plastica	800
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	50
18.02.02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	28
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	5



25. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
26. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
27. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.
28. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

### **Scarichi Idrici**

29. È autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici tramite fossa Imhoff per una capacità pari a 4 A.E..

### **Gestione delle acque**

30. Tutte le aree di transito dei mezzi pesanti e i piazzali destinati a carico e scarico devono essere impermeabilizzate e provviste di sistemi di collettamento delle acque di dilavamento e dei reflui derivanti dalle attività di pulizia; le stesse acque devono essere raccolte (eventualmente a valle di un sistema di trattamento primario) in vasche a tenuta e smaltite tramite ditte autorizzate.

### **Emissioni sonore**

31. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale;



32. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
33. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Malfunzionamenti**

34. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verificano rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### **Eventi incidentali**

35. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
36. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
37. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

### **Sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento**

38. Il Gestore è onerato di presentare gli esiti dell'applicazione della procedura di cui all'allegato 1 del DM MATTM 15.4.2019, n. 104, che dimostri la non sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento. Il Gestore a tal fine dovrà considerare la presenza del serbatoio di gasolio, come descritto nella documentazione consegnata.



### **Durata e Riesame**

39. L'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trascorsi dieci (10) anni dal suo rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
40. In virtù dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

41. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
42. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
  - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
43. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore o dal referente IPPC dell'impianto.